

**PROGRAMMA EQUITY PROTECTION CERTIFICATES****PROSPETTO DI BASE**

per l'offerta e/o la quotazione di *certificates*
denominati:

EQUITY PROTECTION CERTIFICATES
ed *EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES*

su AZIONI, INDICI, MERCI, TASSI DI CAMBIO,
PANIERI DI AZIONI, PANIERI DI INDICI, PANIERI DI
MERCI e PANIERI DI TASSI DI CAMBIO

Il presente Prospetto di Base, è stato depositato presso la Consob in data 25 giugno 2008, a seguito dell'approvazione n. 8058750 del 19 giugno 2008.

Esso incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione relativo all'Emittente (quest'ultimo depositato presso la Consob in data 15 maggio 2008 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 8039145 del 24 aprile 2008) e costituisce un Prospetto di Base relativo al Programma "*Equity Protection Certificates*", ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. In occasione delle singole emissioni, il presente Prospetto di Base sarà integrato dall'avviso integrativo contenente le Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. dei *certificates* oggetto del Programma "*Equity Protection Certificates*" in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915.

Il presente Prospetto di Base sarà messo a disposizione presso la sede di Deutsche Bank S.p.A. e pubblicato e reso disponibile in forma elettronica sul sito web www.x-markets.it.

INDICE

| | | |
|-------------|---|-----------|
| I. | DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “EQUITY PROTECTION CERTIFICATES” | 3 |
| II. | NOTA DI SINTESI | 5 |
| 1. | CARATTERISTICHE ESSENZIALI E RISCHI ASSOCIATI ALLO STRUMENTO FINANZIARIO “EQUITY PROTECTION CERTIFICATES” | 5 |
| 2. | INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE..... | 8 |
| 3. | IDENTITA' DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI CONTABILI | 9 |
| 4. | DATI FINANZIARI SELEZIONATI | 11 |
| 5. | PRINCIPALI AZIONISTI E OPERAZIONI CONCLUSE CON PARTI COLLEGATE ALLA SOCIETÀ..... | 14 |
| 6. | AMMISSIONE A QUOTAZIONE | 15 |
| 7. | INDICAZIONI COMPLEMENTARI | 16 |
| III. | FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL’EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’EMISSIONE | 17 |
| IV. | DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004 | 18 |
| V. | NOTA INFORMATIVA | 19 |
| 1. | PERSONE RESPONSABILI..... | 19 |
| 1.1 | Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità della nota informativa | 19 |
| 1.2 | Dichiarazione di responsabilità..... | 19 |
| 2. | FATTORI DI RISCHIO | 20 |
| 2.1 | Avvertenze generali | 21 |
| 2.2 | Fattori di rischio connessi agli <i>Equity Protection Certificates</i> | 23 |
| 2.3 | Esemplificazioni del funzionamento degli <i>Equity Protection Certificates</i> ed esempi delle variazioni di valore dell’investimento..... | 32 |
| 3. | INFORMAZIONI FONDAMENTALI | 47 |
| 3.1 | Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione dell’offerta..... | 47 |
| 3.2 | Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi..... | 47 |
| 4. | INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/ O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE | 48 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 4.1 | Informazioni riguardanti gli <i>Equity Protection Certificates</i> | 48 |
| 4.2 | Informazioni relative al Sottostante e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo | 57 |
| 5. | CONDIZIONI DELL'OFFERTA | 59 |
| 5.1 | Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta | 59 |
| 5.2 | Piano di ripartizione e assegnazione | 61 |
| 5.3 | Fissazione del Prezzo | 61 |
| 5.4 | Collocamento e sottoscrizione | 61 |
| 6. | AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE | 63 |
| 6.1 | Quotazione ed impegni dell'Emittente..... | 63 |
| 6.2 | Altri mercati di quotazione | 63 |
| 6.3 | Intermediari sul mercato secondario | 63 |
| 7. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | 64 |
| 7.1 | Nominativi di consulenti esterni | 64 |
| 7.2 | Rilievi da parte dei revisori legali dei conti..... | 64 |
| 7.3 | Pareri e/o relazioni di esperti | 64 |
| 7.4 | Informazioni provenienti da soggetti terzi | 64 |
| 7.5 | Informazioni successive all'emissione..... | 64 |
| 7.6 | Informazioni contenute nelle Condizioni Definitive | 64 |
| VI. | REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK <i>EQUITY PROTECTION CERTIFICATES</i> | 65 |
| VII. | DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO | 118 |
| VIII. | MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE | 120 |

I. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA “EQUITY PROTECTION CERTIFICATES”

Il Programma “*Equity Protection Certificates*” concerne l’offerta al pubblico e/o quotazione di *Equity Protection Certificates* ed *Equity Protection CAP Certificates* (insieme di seguito indicati come gli “*Equity Protection Certificates*”) e su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio emessi da Deutsche Bank AG.

Gli *Equity Protection Certificates* sono certificati del tipo *investment certificates*, ossia privi di effetto leva, il cui rendimento varia in funzione dell’andamento Sottostante.

In sintesi, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l’“Importo di Liquidazione”, legato alla *performance* del Sottostante.

Se la *performance del Sottostante è positiva* (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale) l’Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l’investitore. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto “Fattore di Partecipazione” prefissato dall’Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Riferimento Iniziale un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l’Importo di Liquidazione, in quanto l’investitore “parteciperà” in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel caso di *Equity Protection CAP Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito “Strike”, l’Importo di Liquidazione degli *Equity Protection CAP Certificates* sarà pari al cosiddetto “Importo Massimo”.

Se alla scadenza la *performance del Sottostante è negativa* (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale), agli investitori è assicurata una protezione dell’investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%.

In ogni caso, l’Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ed inferiore al Livello di Protezione, agli investitori verrà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all’investimento effettuato (ossia quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100%). Occorre tenere presente, infine, che nel caso in cui il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ma superiore al Livello di Protezione oltre all’importo minimo garantito verrà corrisposto un ulteriore importo pari alla

differenza tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Anche in questo caso, tuttavia, sebbene di minore entità, l'investitore subirà una perdita.

Nel calcolo dell'Importo di Liquidazione occorre considerare anche il relativo Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato.

Gli *Equity Protection Certificates* sono denominati in Euro e possono essere del tipo "Euro" o del tipo "Quanto". In tale ultimo caso, il relativo Sottostante, cioè, viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta in cui è espresso, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. Diversamente, gli *Euro Equity Protection Certificates*, il cui Sottostante sia denominato in una valuta ("Valuta di Riferimento") diversa dall'Euro ("Valuta di Liquidazione"), sono soggetti al rischio di cambio.

Si vedano inoltre (i) il Regolamento dei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates* della Nota Informativa di cui al capitolo VI della Nota Informativa, recante i termini e le condizioni relative allo strumento finanziario, e (ii) il paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa, contenente le simulazioni degli scenari di rendimento.

L'emissione e la quotazione degli *Equity Protection Certificates* è stata autorizzata da Deutsche Bank AG con delibera dell'organo competente in data 23 aprile 2008.

II. NOTA DI SINTESI

La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al prospetto di base (di seguito, il "Prospetto di Base"), del programma *Equity Protection Certificates*, concernente l'offerta al pubblico e l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* e degli *Equity Protection CAP Certificates* (rispettivamente, il "Programma" e gli "*Equity Protection Certificates*") emessi da Deutsche Bank AG (di seguito, "Deutsche Bank" o l'"Emittente").

Qualsiasi decisione di investire negli *Equity Protection Certificates* deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo, compreso il Documento di Registrazione (incluso mediante riferimento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004), nonché delle Condizioni Definitive.

Qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria di uno degli Stati Membri dell'Area Economica Europea (di seguito, "Stato EEA") in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato EEA nel quale tale azione sia stata intentata, prima dell'inizio del procedimento.

A seguito dell'attuazione delle disposizioni della Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetti in ognuno degli Stati EEA, la responsabilità civile incombe sulle persone responsabili in uno qualsiasi di tali Stati EEA in relazione alla presente Nota di Sintesi, ivi compresa l'eventuale traduzione della stessa, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o contraddittoria una volta letta con altre parti del Prospetto di Base.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Nota di Sintesi avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel regolamento relativo agli Equity Protection Certificates su Azioni, Indici, Mercì, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercì e Panieri di Tassi di Cambio contenuto nella Nota Informativa (di seguito, il "Regolamento"), salvo ove diversamente indicato.

1. CARATTERISTICHE ESSENZIALI E RISCHI ASSOCIATI ALLO STRUMENTO FINANZIARIO "EQUITY PROTECTION CERTIFICATES"

1.1. Caratteristiche essenziali

Gli *Equity Protection Certificates* oggetto della presente Nota di Sintesi che verranno emessi nell'ambito del Programma sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata. Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (i "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro. In particolare, essi permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. Tale

operazione determina un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo Quanto rispetto a quelli di tipo Euro. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, terrà in considerazione la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio; per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 2.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa.

Ove specificato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna serie di *Certificates* di volta in volta emessa, gli *Equity Protection Certificates* potranno essere del tipo "*Equity Protection Cap Certificates*", vale a dire che l'eventuale rendimento in caso di *performance* positiva del Sottostante non potrà superare un determinato importo stabilito dall'Emittente al momento dell'emissione ("Importo Massimo").

Gli *Equity Protection Certificates* non offrono alcun rendimento garantito.

Gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'"Importo di Liquidazione", legato alla *performance* del Sottostante.

Se la *performance* del Sottostante è positiva (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale) l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l'investitore. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto "Fattore di Partecipazione" prefissato dall'Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Riferimento Iniziale un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel caso di *Equity Protection CAP Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito "Strike", l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection CAP Certificates* sarà pari all'Importo Massimo.

Se alla scadenza la *performance* del Sottostante è negativa (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale), agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ed inferiore al Livello di Protezione, agli investitori verrà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno

una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100%). Occorre tenere presente, infine, che nel caso in cui il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ma superiore al Livello di Protezione oltre all'importo minimo garantito verrà corrisposto un ulteriore importo pari alla differenza tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Anche in questo caso, tuttavia, sebbene di minore entità, l'investitore subirà una perdita.

Nel calcolo dell'Importo di Liquidazione occorre considerare anche il relativo Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato, e, nel caso di *Euro Equity Protection Certificates*, l'eventuale Tasso di Cambio.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa.

Si vedano inoltre (i) il Regolamento dei Deutsche Bank *Equity Protection Certificates* della Nota Informativa di cui al capitolo VI della Nota Informativa, recante i termini e le condizioni relative allo strumento finanziario, e (ii) il paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa, contenente le simulazioni degli scenari di rendimento.

1.2. Fattori di Rischio

Esistono taluni rischi generali connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati quali i *certificates*, nonché rischi specifici, connessi a ciascuna emissione degli *Equity Protection Certificates* ai sensi del Programma, che gli investitori devono tenere in considerazione, al fine di un migliore apprezzamento dell'investimento. Tali rischi sono, tra gli altri:

- Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*,
- Rischio di perdita del capitale investito,
- Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli *Equity Protection Certificates*,
- Rischio Liquidità,
- Rischio di costi, commissioni, spese e assenza di interessi e dividendi,
- Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento,
- Rischio di sostituzioni,
- Rischio di estinzione anticipata e rimborso,
- Rischio di modifiche al Regolamento,
- Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità,
- Rischio di imposizione fiscale,
- Rischio di Eventi di Turbativa del Mercato,

- Rischio di annullamento degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti.

Detti fattori di rischio sono descritti in dettaglio nel Documento di Registrazione e nella sezione 2 “*Fattori di Rischio*” della Nota Informativa.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE

| | |
|---|---|
| Emittente | Deutsche Bank AG con sede legale in Taunusanlage 12, D-60262 Francoforte sul Meno, Germania. |
| Storia ed evoluzione di Deutsche Bank: | Deutsche Bank é una banca istituita nella forma di società per azioni di diritto tedesco (Aktiengesellschaft o AG), che trae le proprie origini dalla fusione tra la Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Amburgo, la Rhenisch-Westfalische Bank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, e la Süddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Monaco. Tanto l’atto di fusione quanto l’atto costitutivo sono stati annotati nel Registro delle Società della Corte Federale di Francoforte sul Meno, Germania, in data 2 maggio 1957, con il numero di registro HRB 30 000. |
| Durata dell’Emittente: | La durata di Deutsche Bank non è soggetta a termine, secondo quanto reso possibile dalla legge tedesca. |
| Legislazione in base alla quale l’Emittente opera: | L’Emittente é autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi della legislazione tedesca ed è assoggettato ai controlli ed alla vigilanza prudenziale dell’Autorità Federale di Controllo e di Vigilanza Finanziaria tedesca (la “ <i>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht</i> ”). |
| Oggetto sociale dell’Emittente: | L’oggetto sociale di Deutsche Bank, come descritto nel proprio statuto, consiste nell’esercizio di attività bancarie di ogni genere, nella prestazione di servizi finanziari e di altri servizi nonché nello sviluppo di rapporti economici a livello internazionale. Deutsche Bank può perseguire l’oggetto sociale direttamente o mediante società controllate e collegate. Nei termini consentiti dalla legge, Deutsche Bank ha facoltà di svolgere qualsiasi attività e di adottare tutte le misure ritenute idonee al perseguimento dell’oggetto sociale, in particolare l’acquisto e l’alienazione di proprietà immobiliari, l’apertura di filiali in Germania e all’estero, l’acquisizione, la gestione e la cessione di partecipazioni in altre società, nonché la stipulazione di accordi tra imprese. |

Rating: Il *rating* di lungo periodo attribuito rispettivamente da Moody's Investors Service, New York, Standard & Poor's, New York, e Fitch Ratings, New York, al Gruppo è il seguente:

| Agenzia: | rating: |
|---|----------------|
| Moody's Investors Service - novembre 2007 | Aa1 |
| Standard & Poor's – aprile 2008 | AA |
| Fitch Ratings – marzo 2008 | AA - |

3. IDENTITA' DEGLI AMMINISTRATORI, DEGLI ALTI DIRIGENTI, DEI CONSULENTI E DEI REVISORI CONTABILI

Ai sensi del diritto tedesco, Deutsche Bank è dotata sia di un Consiglio di Sorveglianza (*Aufsichtsrat*) che di un Consiglio di Gestione (*Vorstand*). Tali Consigli sono separati; nessun soggetto può essere membro di entrambi.

Il Consiglio di Sorveglianza nomina i componenti del Consiglio di Gestione e controlla le sue attività. Il Consiglio di Gestione rappresenta Deutsche Bank ed è responsabile della gestione della stessa.

3.1 Consiglio di Gestione

Alla data del 21 aprile 2008 il Consiglio di Gestione è costituito da

| | |
|------------------------|---|
| Dr. Josef Ackermann | Presidente del Consiglio di Gestione (<i>Chief Executive Officer - CEO</i>) |
| Dr. Hugo Bänziger | Direttore Generale Area Rischi (<i>Chief Risk Officer - CRO</i>) |
| Anthony Di Lorio | Direttore Finanziario (<i>Chief Financial Officer - CFO</i>) |
| Hermann-Josef Lamberti | Direttore Operativo (<i>Chief Operating Officer - COO</i>) |

3.2 Consiglio di Sorveglianza

Alla data del 29 maggio 2008 il Consiglio di Sorveglianza è costituito dai seguenti 20 componenti:

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Dr. Clemens Börsig | Presidente, Francoforte sul Meno |
| Karin Ruck* | Deutsche Bank AG, Bad Soden am Taunus |
| Wolfgang Böhr* | Deutsche Bank AG, Düsseldorf |

| | |
|-----------------------------|---|
| Dr. Karl-Gerhard Eick | Vice Presidente del Consiglio degli amministratori di Deutsche Telekom AG, Colonia |
| Heidrun Forster | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Berlino |
| Alfred Herling* | Deutsche Bank AG, Wuppertal |
| Gerd Herzberg * | Vice Presidente di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Hamburg |
| Sir Peter Job | Londra |
| Prof. Dr. Henning Kagermann | Presidente del Consiglio di Gestione (CEO) di SAP AG, Hockenheim |
| Martina Klee* | Deutsche Bank AG, Francoforte sul Meno |
| Suzanne Labarge | Toronto |
| Maurice Lévy | Presidente e Presidente del Consiglio di Gestione (CEO) di Publicis Groupe S.A., Parigi |
| Henriette Mark* | Deutsche Bank AG, Monaco |
| Gabriele Platscher* | Deutsche Bank AG Privat- und Geschäftskunden AG, Braunschweig |
| Dr. Theo Siebert | <i>Managing Partner</i> di de Haen Carstanjen & Söhne, Düsseldorf |
| Dr. Johannes Teysen | Direttore Generale e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di E.ON AG, Oberding |
| Marlehn Thieme* | Deutsche Bank AG, Bad Soden am Taunus |
| Tilman Todenhöfer | <i>Managing Partner</i> di Robert Bosch Industrietreuhand KG, Stoccarda |
| Werner Wenning | Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bayer AG, Leverkusen |
| Leo Wunderlich* | Deutsche Bank AG, Mannheim |

* Eletti dal personale in Germania

3.3 Società di revisione

Il revisore legale dei conti di Deutsche Bank è KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (**KPMG**), con sede in Marie-Curie-Strasse 30, 60439, a Francoforte sul Meno, Germania, iscritto al Registro dei Revisori Contabili (*Wirtschaftsprüferkammer*). KPMG ha altresì svolto

l'incarico di revisore contabile per gli esercizi finanziari 2006 e 2007. In ciascun caso, è stato rilasciato da parte del revisore un giudizio senza rilievi né riserve.

In conformità della legge della Repubblica Tedesca, il revisore legale dei conti è stato incaricato dall'Assemblea Generale Annuale degli azionisti (*Hauptversammlung*) sulla base di una raccomandazione del Consiglio di Sorveglianza. La raccomandazione è stata effettuata dal Comitato per il Controllo Interno del Consiglio di Sorveglianza. A seguito del conferimento dell'incarico al revisore legale dei conti, il Comitato per il Controllo Interno affida il contratto e, a propria discrezionalità, approva i termini e le finalità della revisione contabile, monitorando, inoltre, l'indipendenza, la qualifica e l'efficienza del revisore.

Le relazioni della società di revisione sono incluse nei bilanci messi a disposizione del pubblico come indicato nel successivo paragrafo 7.2 "*Documenti accessibili al pubblico*" della Nota di Sintesi, cui si rinvia.

4. DATI FINANZIARI SELEZIONATI

4.1 Informazioni finanziarie

Relativamente alla situazione finanziaria dell'Emittente, si invita l'investitore a leggere attentamente il capitolo 11 del Documento di Registrazione dell'Emittente, come richiamato al Capitolo IV di seguito.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati finanziari/patrimoniali e indici di solvibilità selezionati relativi all'Emittente, tratti dai bilanci sottoposti a revisione per gli esercizi chiusi al 31/12/2007 e 31/12/2006, redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

| <i>Dati (in milioni di Euro)</i> | 31 dicembre 2007 | 31 dicembre 2006 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Utile netto di esercizio | 6.510 | 6.079 |
| Totale attivo | 2.020.349 | 1.584.493 |
| Totale passività | 1.981.883 | 1.551.018 |
| Patrimonio netto | 38.466 | 33.475 |

| <i>Ratios (in milioni di Euro)</i> | 31 dicembre 2007 | 31 dicembre 2006 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Core Capital Ratio - Tier I</i> | 8,6% | 8,5% |
| <i>Total Core Capital Ratio</i> | 11,6% | 12,5% |
| Totale patrimonio di vigilanza | 38.049 | 34.309 |

Partite anomale (*problem loans*)

| Dati (in milioni di Euro) | 31 dicembre 2007 | | | 31 dicembre 2006 | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | Accertati individualmente | Accertati collettivamente | Totale | Accertati individualmente | Accertati collettivamente | Totale |
| Crediti incagliati (Non accrual loans) | 1.702 | 1.129 | 2.831 | 1.828 | 1.092 | 2.920 |
| Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (<i>Loans 90 days or more past due and still accruing</i>) | 30 | 191 | 220 | 4 | 181 | 185 |
| Ristrutturazione dei debiti in sofferenza (<i>Troubled debt restructurings</i>) | 93 | - | 93 | 109 | - | 109 |
| Totale Partite Anomale (<i>Total problem loans</i>) | 1.824 | 1.320 | 3.144 | 1.941 | 1.273 | 3.214 |
| Di cui: Crediti deteriorati IFRS (<i>IFRS impaired loans</i>) | 1.516 | 1.219 | 2.645 | 1.625 | 1.092 | 2.717 |

4.2 Informazioni finanziarie infrannuali

Alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, Deutsche Bank AG ha pubblicato la relazione infrannuale per il primo trimestre relativo all'anno 2008, i cui dati finanziari più significativi si riportano di seguito. Le informazioni finanziarie trimestrali non sono state sottoposte a revisione. Tra i principali dati finanziari dell'Emittente contenuti in tale relazione trimestrale si segnala:

a) dal Conto Economico Consolidato al 31 marzo 2008, a confronto con i dati al 31 marzo 2007:

| (in milioni di Euro) | 31 marzo 2008 | 31 marzo 2007 |
|---|---------------|---------------|
| Margine di interesse | 2.676 | 2.053 |
| Margine di interesse dopo accantonamenti per perdite su crediti | 2.562 | 1.955 |
| Utile (perdita) al lordo delle imposte e dell'effetto cumulativo di modifiche contabili | (254) | 3.163 |
| UTILE (perdita) NETTO | (141) | 2.132 |

b) dallo Stato Patrimoniale Consolidato al 31 marzo 2008, a confronto con i dati al 31 dicembre 2007:

| (in milioni di Euro) | 31 marzo 2008 | 31 dicembre 2007 |
|--|------------------|------------------|
| Totale Attivo | 2.305.337 | 2.020.349 |
| Totale passività | 2.269.303 | 1.981.883 |
| Totale patrimonio netto | 36.034 | 38.446 |
| Totale passività e patrimonio netto | 2.305.337 | 2.020.349 |

Patrimonio di Vigilanza e coefficienti di adeguatezza patrimoniale (secondo i criteri di Basilea "BIS")

| (in milioni di Euro) | 31 marzo 2008 Basilea II | 31 dicembre 2007 Basilea I |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Core (Tier I) | | |
| Azioni ordinarie | 1.358 | 1.358 |
| Capitale versato ulteriore | 16.254 | 15.808 |
| Utili non distribuiti, azioni ordinarie in portafoglio, patrimonio classificato come obbligo d'acquisto di azioni ordinarie, conversioni in valute straniere | 17.261 | 17.717 |
| Titoli privilegiati in trust non cumulativi | 7.121 | 5.602 |
| Elementi dedotti (principalmente avviamento ed effetto fiscale da vendita titoli) | (13.153) | (12.165) |
| Totale patrimonio di base (Total core capital) (Tier I) | 27.857 | 28.320 |
| Tier II | | |
| Utili non realizzati su titoli quotati | 710 | 1.472 |
| Altri ammortamenti per perdite intrinseche | N/A | 358 |
| Azioni privilegiate cumulative | 297 | 841 |
| Passività subordinate, se da considerare ai sensi di BIS | 7.286 | 7.058 |
| Totale patrimonio supplementare (Total Supplementary Capital) (Tier II) | 7.309 | 9.729 |
| Totale patrimonio di vigilanza (Total Regulatory capital) | 35.166 | 38.049 |

Partite Anomale (*Problem Loans*)

| <i>in milioni di Euro</i> | 31 marzo 2008 | | | 31 dicembre 2007 | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | Accertati individualmente | Accertati collettivamente | Totale | Accertati individualmente | Accertati collettivamente | Totale |
| Crediti incagliati (<i>Nonaccrual loans</i>) | 1.740 | 1.175 | 2.915 | 1.702 | 1.129 | 2.831 |
| Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (<i>Loans 90 days or more past due and still accruing</i>) | 20 | 194 | 214 | 30 | 191 | 220 |
| Ristrutturazioni dei debiti in sofferenza (<i>troubled debt restructurings</i>) | 59 | - | 59 | 93 | - | 93 |
| Totale Partite Anomale (<i>Problem Loans</i>) | 1.819 | 1.370 | 3.189 | 1.824 | 1.320 | 3.144 |

Posizione di rischio e coefficienti di adeguatezza patrimoniale

| <i>(in milioni di Euro)</i> | 31 marzo 2008 | 31 dicembre 2007 |
|---|---------------|------------------|
| Posizione di rischio (<i>Total Risk position</i>) | 303.380 | 328.818 |
| <i>Total Capital ratio</i> (Tier I + II) in percentuale | 11,6% | 11,6% |
| Coefficiente di solvibilità del Patrimonio di Base (<i>Core capital ratio</i>) (Tier I) in percentuale | 9,2% | 8,6% |

4.3 Cambiamenti significativi

Salvo per quanto indicato nel Documento di Registrazione e nella relazione trimestrale al 31 marzo 2008, non si sono verificati sostanziali cambiamenti nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo Deutsche Bank, a partire dal 31 marzo 2008.

4.4 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente, diversi da quelli resi noti nel Documento di Registrazione e nella relazione trimestrale al 31 marzo 2008, a partire dal 31 marzo 2008.

5. PRINCIPALI AZIONISTI E OPERAZIONI CONCLUSE CON PARTI COLLEGATE ALLA SOCIETÀ

5.1 Assetto di controllo dell'Emittente

Deutsche Bank non è direttamente né indirettamente posseduta o controllata da altre società, soggetti o persone fisiche o giuridiche, né individualmente né congiuntamente.

Ai sensi della legge tedesca e dello statuto di Deutsche Bank, nella misura in cui la Banca possa avere in qualsiasi momento azionisti di maggioranza, non può attribuire a questi diritti di voto differenti da quelli di qualsiasi altro azionista.

La legge tedesca in materia di commercio di strumenti finanziari (*Wertpapierhandelsgesetz*) richiede agli investitori in società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, le cui partecipazioni raggiungano delle soglie determinate, di informare sia la società che il *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)* di tali circostanze entro il termine di quattro giorni lavorativi. La soglia minima oltre la quale bisogna provvedere a tale comunicazione era pari al 5% del capitale azionario in circolazione della società munito di diritto di voto fino al 20 gennaio 2007; da quella data tale soglia è stata abbassata al 3%. Deutsche Bank ha ricevuto comunicazione che dal 3 aprile 2008, Deka International S.A., Lussemburgo, detiene il 5,02% delle azioni di Deutsche Bank, dal 27 novembre 2007 UBS AG Zurigo, Svizzera, detiene il 4,07% delle azioni di Deutsche Bank, dall'11 gennaio 2008 AXA S.A. Group, Parigi, detiene il 3,31% delle azioni di Deutsche Bank e che dal 25 febbraio 2008 Barclays Global Investors UK Holding Limited, Londra, detiene il 3,10% delle azioni di Deutsche Bank.

5.2 Variazioni dell'assetto di controllo

Deutsche Bank non è a conoscenza di alcun accordo dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

5.3 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente, diversi da quelli resi noti nel Documento di Registrazione e nella relazione trimestrale al 31 marzo 2008, a partire dal 31 marzo 2008.

6. AMMISSIONE A QUOTAZIONE

6.1 Dettagli dell'ammissione a quotazione

Come meglio illustrato alla sezione 6 "Ammissione alla quotazione e modalità di negoziazione" della Nota Informativa, con riferimento alle singole emissioni di *Equity Protection Certificates* che, nell'ambito del Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione (senza, tuttavia, alcuna garanzia da parte dell'Emittente circa il buon esito della relativa procedura di ammissione alla quotazione), la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "Regolamento di Borsa"), adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni verranno inserite nelle pertinenti Condizioni Definitive, redatte secondo il modello di cui all'appendice della Nota Informativa, contenenti le

caratteristiche relative alle singole ammissioni a quotazione, da effettuarsi sulla base della pertinente Nota Informativa e che saranno rese pubbliche, entro il giorno antecedente all'inizio della quotazione, mediante deposito presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso l'Emittente e contestualmente trasmesse alla Consob.

L'ammissibilità alla quotazione del Programma è stata disposta dalla Borsa Italiana S.p.A. in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915.

7. INDICAZIONI COMPLEMENTARI

7.1 Capitale sociale

Il capitale sociale di Deutsche Bank era al 31 marzo 2008 pari a Euro 1.358.150.172,16, rappresentato da 530.527.411 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Le azioni sono interamente sottoscritte e registrate.

7.2 Documenti accessibili al pubblico

Possono essere consultati presso la sede legale di Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3, 20126 Milano i seguenti documenti in formato cartaceo:

- Bilanci consolidati del Gruppo Deutsche Bank per l'anno 2007;
- Relazioni trimestrali di Deutsche Bank;
- Relazioni di certificazione;
- Atto costitutivo; e
- Copia del presente Prospetto di Base.

I documenti di cui sopra possono essere consultati anche sul sito www.db.com, fatto salvo il Prospetto di Base, reperibile sul sito www.x-markets.it.

III. FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'EMITTENTE E AL TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'EMISSIONE

Per quanto attiene ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione dell'Emittente, depositato presso la Consob in data 15 maggio 2008 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 8039145 del 24 aprile 2008.

Per quanto concerne i Fattori di Rischio relativi al tipo di strumenti finanziari oggetto dell'emissione, si rinvia alla sezione 2 "*Fattori di Rischio*" a pagina 20 e seguenti della Nota Informativa.

IV. DOCUMENTI INCLUSI MEDIANTE RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO CE N. 809/2004

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento CE n. 809/2004, vengono inclusi, nel presente Prospetto di Base, il Documento di Registrazione relativo all'Emittente, il bilancio individuale di Deutsche Bank al 31 dicembre 2007, il bilancio consolidato del Gruppo Deutsche Bank al 31 dicembre 2007, la relazione trimestrale al 31 marzo 2008 e l'Atto Costitutivo dell'Emittente. Tali documenti sono disponibili **(i)** presso l'Archivio della Borsa Italiana S.p.A., Piazza Affari 4 - 20123, Milano, **(ii)** presso Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, e **(iii)** sul sito internet dell'Emittente www.db.com. Il Documento di Registrazione è reso disponibile sul sito www.x-markets.it.

V. NOTA INFORMATIVA

SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità della nota informativa

Deutsche Bank AG con sede sociale in Taunusanlage 12, D-60262 Francoforte sul Meno, Germania.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Deutsche Bank AG attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. L'Emittente attesta altresì che non vi sono altre persone responsabili di alcune parti del Prospetto di Base.

Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG

2. FATTORI DI RISCHIO***Descrizione sintetica delle caratteristiche essenziali degli Equity Protection Certificates e degli Equity Protection CAP Certificates (insieme gli " Equity Protection Certificates")***

Gli Equity Protection Certificates non offrono alcun rendimento garantito.

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata. Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (gli "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro e, pertanto, permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. Tale operazione determina un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo Quanto rispetto a quelli di tipo Euro. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, terrà in considerazione la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dall'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio; per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 2.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa.

Gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'"Importo di Liquidazione", legato alla *performance* del Sottostante.

Se la *performance* del Sottostante è positiva (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale) l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l'investitore. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto "Fattore di Partecipazione" prefissato dall'Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Riferimento Iniziale un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel caso di *Equity Protection CAP Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito "Strike", l'Importo

FATTORI DI RISCHIO

di Liquidazione degli *Equity Protection CAP Certificates* sarà pari al cosiddetto "Importo Massimo".

Se alla scadenza la *performance* del Sottostante è negativa (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale), agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ed inferiore al Livello di Protezione, agli investitori verrà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100%). Occorre tenere presente, infine, che nel caso in cui il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ma superiore al Livello di Protezione oltre all'importo minimo garantito verrà corrisposto un ulteriore importo pari alla differenza tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Anche in questo caso, tuttavia, sebbene di minore entità, l'investitore subirà una perdita.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio (i) per esplicitare gli scenari di rendimento, al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" a pagina 32 della Nota Informativa, (ii) per la descrizione del cosiddetto *unbundling* delle varie componenti opzionarie costitutive degli *Equity Protection Certificates*, al sottoparagrafo "Valore teorico degli *Equity Protection Certificates* e Scomposizione del Prezzo" a pagina 32 della Nota Informativa.

2.1 Avvertenze generali

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati alla sottoscrizione, acquisto e/o vendita dei *certificates* di tipo *Equity Protection Certificates* oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente come incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute, nonché le informazioni sul singolo Sottostante emesso nelle relative Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare in tutto o in parte il capitale investito negli *Equity Protection Certificates* alla scadenza (si veda, di seguito, il paragrafo 2.2.2 "Rischio di perdita del capitale investito" della Nota Informativa).

FATTORI DI RISCHIO

È, quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Nel caso in cui un acquirente degli *Equity Protection Certificates* finanzia la sottoscrizione o l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto deve sopportare qualunque perdita subita, qualora il prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates* abbia una *performance* inferiore rispetto alle sue previsioni, ma deve anche ripagare il prestito maggiorato degli interessi. Si consiglia ai potenziali investitori di non presupporre di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dagli *Equity Protection Certificates* per la restituzione del prestito o il pagamento degli interessi.

Gli *Equity Protection Certificates* non forniscono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente. Le potenziali diminuzioni del prezzo degli *Equity Protection Certificates* non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi. Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima della sottoscrizione o dell'acquisto, se la sua condizione finanziaria sia tale da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o esecuzione dei pagamenti degli interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni. I potenziali investitori che intendano sottoscrivere o acquistare gli *Equity Protection Certificates* a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini degli *Equity Protection Certificates*, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *certificates* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *certificates* e il Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento negli *Equity Protection Certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante. Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, **(i)** l'opportunità di un investimento negli *Equity Protection Certificates*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, **(ii)** le informazioni fornite nel presente documento, nonché **(iii)** la tipologia del Sottostante.

Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che incorporano diritti di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio"). Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa ad un sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa ad un Sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

2.2 Fattori di rischio connessi agli *Equity Protection Certificates*

2.2.1 Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*

L'investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. La Valuta di Riferimento del Sottostante può essere, infatti, diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*; in questo caso, il calcolo dell'Importo di Liquidazione terrà conto della conversione nella Valuta di Liquidazione sulla base del relativo Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

La Valuta di Riferimento del Sottostante degli *Equity Protection Certificates* Quanto viene sempre convenzionalmente espressa in Euro permettendo, quindi, al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei tassi di cambio possano avere effetti negativi sull'andamento del Sottostante e, quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates* Quanto. Per esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "Esemplificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

2.2.2 Rischio di perdita del capitale investito

Nel caso in cui la *performance* del Sottostante sia negativa l'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

FATTORI DI RISCHIO

Tale rischio di perdita dipende dal Livello di Protezione fissato dall'Emittente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà la perdita che l'investitore potrebbe subire.

Si segnala, inoltre, che il rischio di perdita del capitale investito è anche influenzato, per quanto riguarda gli *Euro Equity Protection Certificates* dal tasso di cambio applicato nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante è diversa dall'Euro. A tale riguardo, per ulteriori esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa.

2.2.3 Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli *Equity Protection Certificates*

Il valore degli *Equity Protection Certificates* dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale gli *Equity Protection Certificates* sono correlati. A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*, un aumento del valore del Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo degli *Equity Protection Certificates* (e viceversa in caso di diminuzione).

Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante o, qualora rilevante, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi 2.2.8 "*Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità*", 2.2.12 "*Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare*" e 2.2.13 "*Rischio di annullamento degli Equity Protection Certificates a seguito di Eventi Rilevanti*" della Nota Informativa), il livello generale del tasso di interesse, la frequenza ed intensità delle oscillazioni di prezzo relative al Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori. Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore del Sottostante di cui al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa.

Qualora il Sottostante sia costituito da un indice di merci il cui livello venga calcolato mediante riferimento a contratti *future* su merci o da merci il cui prezzo sia determinato mediante riferimento a detti contratti, il rendimento degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti, e quindi potrebbe consentire di sfruttare solo parzialmente il rialzo dei prezzi. Ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri prevede normalmente meccanismi di "*rolling*", in virtù dei quali i *futures* che scadono anteriormente ad una data in cui deve essere valutato il Livello di Riferimento del Sottostante vengono sostituiti con altri *futures* aventi scadenza successiva, con un costo, il *transaction charge*, che può influire sul livello o il prezzo utilizzato come Livello di Riferimento per gli *Equity Protection Certificates*.

Peraltro, l'investitore deve considerare che i contratti a termine (*futures*) su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro della merce sottostante oppure al livello delle riserve naturali stimate; ciò vale in particolare modo con riferimento al settore dell'energia.

Inoltre, il prezzo di un *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*.

Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle merci spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.

2.2.4 Rischio Liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* potrebbero presentare problemi di liquidità, per cui può verificarsi che il prezzo di tali strumenti finanziari possa essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi.

Al riguardo, si precisa che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie (i) richiedere l'ammissione a quotazione presso il mercato regolamentato dei *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX"), senza tuttavia garantire che essa verrà ammessa a quotazione in tale mercato, o (ii) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (iii) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX.

Nei casi di offerta in sottoscrizione della Serie non seguita da quotazione, né l'Emittente né altro soggetto assumono l'impegno di effettuare operazioni di negoziazione sugli *Equity Protection Certificates* emessi al fine di sostenerne la liquidità. Nel caso in cui l'attività sottostante sia costituita da un indice di fondi gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione. In tale ipotesi, si segnala che il rischio di liquidità per il Portatore sarà maggiore rispetto al caso in cui l'Emittente richieda l'ammissione a quotazione dei *Certificates* presso il SeDeX.

Nel caso di quotazione, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di *Market Maker* degli *Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "Istruzioni di Borsa"), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni di Borsa medesime.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

2.2.5 Rischio di costi, commissioni, spese e assenza di interessi e dividendi

(i) Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente. L'Emittente può corrispondere commissioni al collocatore e possono essere sostenute commissioni ed altri costi operativi, non applicati dall'Emittente, in connessione alla sottoscrizione di cui sarà data informativa nelle Condizioni Definitive, nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita degli *Equity Protection Certificates*. Tali costi potrebbero comportare un onere comparativamente alto, riducendo in tal modo ed in maniera potenzialmente significativa l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza della sottoscrizione, dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

(ii) Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore del *Equity Protection Certificates* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

2.2.6 Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.2.7 Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire **(i)** a se stesso, quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata, a condizione tra l'altro che le obbligazioni del Sostituto siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente; e **(ii)** l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.8 Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* e/o il mantenimento dei relativi contratti di copertura sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 2 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.9 Rischio di modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5.4 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.10 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I potenziali investitori negli *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

Esistono delle restrizioni alla libera negoziabilità degli *Equity Protection Certificates* negli Stati Uniti e nei confronti dei cittadini statunitensi. Si veda per maggiori informazioni il paragrafo 4.1.10 della Nota Informativa.

2.2.11 Rischio di imposizione fiscale

L'importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, cessione e/o esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

L'Imposizione fiscale sugli *Equity Protection Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori. I Portatori sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento e, in ogni caso, il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione agli *Equity Protection Certificates* è condizionata al pagamento delle tasse, imposte, oneri, ritenute o altri importi a qualunque titolo dovuti in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*.

2.2.12 Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del relativo Sottostante e a seconda del verificarsi di determinati eventi, l'Agente di Calcolo può rettificare i termini e le condizioni del Regolamento.

In particolare, quando si verifichi un Evento di Turbativa del mercato o un Evento Rilevante alla Data di Determinazione o alla Data di Valutazione, si possono verificare i seguenti scenari:

(i) Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi prima dell'emissione nell'ipotesi di sollecitazione al pubblico

- (A) Qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato relativo al Sottostante, come definito, a seconda del relativo Sottostante, all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e,

FATTORI DI RISCHIO

ove applicabile, l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it;

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere e la valutazione del relativo Livello di Riferimento Iniziale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avvenga separatamente per ciascun Componente del Paniere, qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato (A) la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata, e (B) la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it;

- (B) Qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella Tabella A, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates* dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet www.x-markets.it.

(ii) **Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi alla Data di Valutazione**

FATTORI DI RISCHIO

Qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato come definito, a seconda del relativo Sottostante, all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo o livello di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere e la valutazione del relativo Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avvenga separatamente per ciascun Componente del Paniere, qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato (A) la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata, e (B) la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato.

2.2.13 Rischio di annullamento degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi relativi al Sottostante e indicati come Eventi Rilevanti, a seconda dei relativi Sottostanti, nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, l'Agente di Calcolo potrà, in alcuni casi, annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato del *Equity Protection Certificate*, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

2.2.14 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul Sottostante e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le

informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico.

2.2.15 Rischio di potenziali conflitti di interessi

(i) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente è Agente di Calcolo degli *Equity Protection Certificates*.

(ii) Conflitto con l'Agente di Liquidazione

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*.

(iii) Coincidenza dell'Emittente con il market maker

L'Emittente è il *market maker* degli *Equity Protection Certificates*.

(iv) Attività di collocamento degli *Equity Protection Certificates*

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori con riferimento agli *Equity Protection Certificates*.

(v) Negoziazioni effettuate sul Sottostante

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire a diverso titolo con riferimento agli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di Collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

(vi) Operazioni di copertura (*hedging*)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza degli *Equity Protection Certificates*.

(vii) Informazioni privilegiate

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

2.2.16 Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

2.3 Esempificazioni del funzionamento degli *Equity Protection Certificates* ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento

Valore teorico degli *Equity Protection Certificates* e scomposizione del prezzo

Il valore teorico degli *Equity Protection Certificates Quanto* prima della scadenza può essere determinato utilizzando modelli di calcolo che tengono conto di diversi fattori di mercato quali il valore corrente del Sottostante, la volatilità attesa del Sottostante, e la durata dell'*Equity Protection Certificate Quanto*.

Per il calcolo del valore teorico degli *Equity Protection Certificates Quanto* viene utilizzato un modello di calcolo basato sulla formula di *Black & Scholes*. Premesso che tale modello di calcolo è costituito da formule matematiche estremamente complesse e di non immediata percezione, i paragrafi che seguono evidenziano quale effetto (se positivo o negativo) un aumento nelle suddette variabili di mercato produce sul valore teorico di un *Equity Protection Certificate Quanto*.

A) *Equity Protection Certificates*

A.1) *Scomposizione del Prezzo di un Equity Protection Certificate Quanto*

(I) Si consideri un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice Nikkei 225, con Livello di Riferimento Iniziale dell'Indice al 16 aprile 2008 pari a 13.150, scadenza 16 aprile 2010, Fattore di Partecipazione **65%**, Livello di Protezione **100%** e con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro.

Il prezzo di tale *Equity Protection Certificate Quanto* è così scomponibile:

| Opzione | Prezzo |
|--|---------------|
| Acquisto di un'opzione <i>call</i> con <i>strike</i> 0 | 97 Euro |
| Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i> | 5,5 Euro |
| Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni <i>call</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i> | -2,5 Euro |
| Totale: Prezzo di Sottoscrizione | 100 Euro |

Tasso Free Risk: 0,94 %

Volatilità: 23 %

FATTORI DI RISCHIO

Se a parità di altre condizioni il valore del Sottostante:

- sale del 10% il prezzo del *certificate* sarà pari a 94,7 Euro,
- scende del 10% il prezzo del *certificate* sarà pari a 108 Euro.

Se a parità di altre condizioni la volatilità del Sottostante:

- sale del 2% il prezzo del *certificate* sarà pari a 101 Euro,
- scende del 2% il prezzo del *certificate* sarà pari a 99,00 Euro.

Se a parità di altre condizioni la durata dell' Equity Protection Certificate Quanto

- è pari a 6 mesi il prezzo del *certificate* sarà 102,25 Euro,
- è pari a 9 mesi il prezzo del *certificate* sarà 103,22 Euro.

(II) Si consideri ora un *Equity Protection Certificate Quanto* su Indice Nikkei 225, con Livello di Riferimento Iniziale dell'Indice al 16 aprile 2008 pari a 13.150, scadenza 16 aprile 2010, Fattore di Partecipazione **110%**, Livello di Protezione **60%** e con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro.

Il prezzo di tale *Equity Protection Certificate Quanto* è così scomponibile:

| Opzione | Prezzo |
|--|---------------|
| Acquisto di un'opzione <i>call</i> con <i>strike</i> 0 | Euro 97 |
| Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i> | Euro 2 |
| Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni <i>call</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Certificate Quanto</i> | Euro 1 |
| Totale: Prezzo di Sottoscrizione | 100 Euro |

Tasso Free Risk: 0,94 %

Volatilità: 23 %

Se a parità di altre condizioni il valore del Sottostante:

- sale del 10% il prezzo del *certificate* sarà pari a 110 Euro,
- scende del 10% il prezzo del *certificate* sarà pari a 91 Euro.

Se a parità di altre condizioni la volatilità del Sottostante:

- sale del 2% il prezzo del *certificate* sarà pari a 100,2 Euro,
- scende del 2% il prezzo del *certificate* sarà pari a 99,8 Euro.

Se a parità di altre condizioni la durata dell' Equity Protection Certificate Quanto

- è pari a 6 mesi il prezzo del *certificate* sarà 100 Euro,
- è pari a 9 mesi il prezzo del *certificate* sarà 100 Euro.

A.2) Scomposizione del Prezzo di un Euro Equity Protection Certificate

Si consideri un *Euro Equity Protection Certificate* su Indice Nikkei 225 con Livello di Riferimento Iniziale dell'Indice Nikkei 225 al 16 aprile 2008 pari a 13150, scadenza 16 aprile 2010, Fattore di Partecipazione **65%**, Livello di Protezione **100%** e con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro (pari a 16.141 JPY al Tasso di Cambio EURJPY 161,41).

Il prezzo di tale *Euro Equity Protection Certificate* è così scomponibile:

| Opzione | Prezzo |
|--|-----------------------------|
| Acquisto di una opzione <i>call</i> con <i>strike</i> 0 | 97 EUR |
| Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Certificate</i> | 5,5 EUR |
| Vendita di (1 – Fattore di Partecipazione) opzioni <i>call</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Certificate</i> | - 2,5 EUR |
| Totale: Prezzo di Sottoscrizione | 100 EUR (pari a 16.141 JPY) |

Tasso Free Risk: 0,94 %

Volatilità: 23 %

Se a parità di altre condizioni il valore del Sottostante:

- sale del 10% il prezzo del *certificate* sarà di 94,7 Euro, pari a 15.285,53 JPY
- scende del 10% il prezzo del *certificate* sarà di 108 Euro, pari a 17.432,28 JPY.

Se a parità di altre condizioni la volatilità del Sottostante:

- sale del 2 % il prezzo del *certificate* sarà di 101 Euro, pari a 16.302,41 JPY,
- scende del 2 % il prezzo del *certificate* sarà di 99,00 Euro, pari a 15.979,59 JPY.

Se a parità di altre condizioni la durata dell'*Euro Equity Protection Certificate*:

- è pari a 12 mesi il prezzo del *certificate* sarà di 102,25 Euro, pari a 16.522,60 JPY,
- è pari a 6 mesi il prezzo del *certificate* sarà di 106,15 Euro, pari a 17.133,67 JPY.

Se a parità di altre condizioni il Tasso di Cambio EURJPY:

- si apprezza del 2 % il prezzo del *certificate* pari a 16.141 JPY sarà pari a 98,04 Euro
- si deprezza del 2 % il prezzo del *certificate* pari a 16.141 JPY sarà di 102,04 Euro

B) Equity Protection CAP Certificates

FATTORI DI RISCHIO

B.1) Scomposizione del Prezzo di un Equity Protection Certificate Quanto

(I) Si consideri un *Equity Protection Cap Certificate Quanto* su Indice Nikkei 225 con Livello di Riferimento Iniziale al 16 Aprile 2008 pari a 13.150, scadenza 16 Aprile 2010 e con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Cap pari a **135%**, Fattore di Partecipazione pari a **120%** e Livello di Protezione pari a **90%**.

Il prezzo di tale *Equity Protection Cap Certificate Quanto* è così scomponibile:

| Opzione | Prezzo |
|---|---------------|
| Acquisto di una opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0 | 97 |
| Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i> | 5,5 |
| Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Cap dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i> | - 1,5 |
| Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo <i>Strike</i> dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i> | - 1 |
| Totale: Prezzo di Sottoscrizione | 100 EUR |

Tasso Free Risk: 0,94%

Volatilità: 23%

Se a parità di altre condizioni il valore del Sottostante:

- sale del 10% il prezzo del certificate sarà pari a Euro 94,90
- scende del 10% il prezzo del certificate sarà pari a Euro 107,12

Se a parità di altre condizioni la volatilità del Sottostante:

- sale del 2% il prezzo del certificate sarà pari a Euro 100,40
- scende del 2% il prezzo del certificate sarà pari a Euro 99,6

Se a parità di altre condizioni la durata dell'*Equity Protection Cap Certificate*:

- è pari a 6 mesi il prezzo del certificate sarà pari a Euro 102,90
- è pari a 9 mesi il prezzo del certificate sarà pari a Euro 106,15

(II) Si consideri ora un *Equity Protection Cap Certificate Quanto* su Indice Nikkei 225 con Livello di Riferimento Iniziale al 16 Aprile 2008 pari a 13.150 scadenza 16 Aprile 2010 e con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro, Cap pari a **132%**, Fattore di Partecipazione pari a **90%**, Livello di Protezione pari a **85%**.

FATTORI DI RISCHIO

Il prezzo di tale *Equity Protection Cap Certificate* Quanto è così scomponibile:

| Opzione | Prezzo |
|---|---------|
| Acquisto di una opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> 0 | 97 |
| Acquisto di un'opzione <i>Put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i> | 6.2 |
| Vendita di (1- Fattore di Partecipazione) di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al valore di riferimento iniziale dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i> | -1.1 |
| Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo <i>Strike</i> dell' <i>Equity Protection Cap Certificate Quanto</i> | -2.1 |
| Totale: Prezzo di Sottoscrizione | 100 EUR |

Tasso Free Risk: 0,94%

Volatilità: 23%

Se a parità di altre condizioni il valore del Sottostante:

- sale del 10% il prezzo del certificate sarà pari a Euro 105.2
- scende del 10% il prezzo del certificate sarà pari a Euro 95.1

Se a parità di altre condizioni la volatilità del Sottostante:

- sale del 2% il prezzo del certificate sarà pari a Euro 100.2
- scende del 2% il prezzo del certificate sarà pari a Euro 99.8

Se a parità di altre condizioni la durata dell'*Equity Protection Cap Certificate*

- è pari a 6 mesi il prezzo del certificate sarà pari a Euro 100.9
- è pari a 9 mesi il prezzo del certificate sarà pari a Euro 101.2

B.2) Scomposizione del Prezzo di un Euro Equity Protection Cap Certificates

Si consideri un *Euro Equity Protection Cap Certificate* su Indice Nikkei 225, con Livello di Riferimento Iniziale al 16 aprile 2008 pari a 13.150 scadenza 16 aprile 2010 e con Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro (pari a 16.141 JPY al Tasso di Cambio EURJPY 161,41). Cap pari a **135%**, Fattore di Partecipazione pari a **80%** e Livello di Protezione pari a **100%**

Il prezzo di tale *Equity Protection Cap Certificate* Quanto è così scomponibile:

| Opzione | Prezzo |
|---|--------|
| Acquisto di una opzione <i>call</i> con <i>strike</i> 0 | 97 |

FATTORI DI RISCHIO

| | |
|--|-----------------------------|
| Acquisto di un'opzione <i>put</i> con <i>strike</i> pari al Livello di Protezione dell' <i>Euro Equity Protection Cap Certificate Quanto</i> | 5,5 |
| Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari al Cap dell' <i>Euro Equity Protection Cap Certificate</i> | - 1,5 |
| Vendita di un ammontare pari al Fattore di Partecipazione di un'opzione <i>Call</i> con <i>strike</i> pari allo Strike dell' <i>Euro Equity Protection Cap Certificate</i> | -1 |
| Totale: Prezzo di Sottoscrizione | 100 EUR (pari a 16.141 JPY) |

Tasso Free Risk: 0,94%

Volatilità: 23%

Se a parità di altre condizioni il valore del Sottostante:

- sale del 10% il prezzo del certificate sarà di Euro 94,90, pari a 15.317,81 JPY
- scende del 10 % il prezzo del certificate sarà di Euro 107,12, pari a 17.290,24 JPY

Se a parità di altre condizioni la volatilità del Sottostante:

- sale del 2 % il prezzo del certificate sarà di Euro 100,40, pari a 16.205,56 JPY
- scende del 2% il prezzo del certificate sarà di Euro 99,60, pari a 16.076.44 JPY

Se a parità di altre condizioni la durata dell'*Equity Protection Cap Certificate Quanto*

- è pari a 12 mesi il prezzo del certificate sarà di Euro 102,90, pari a 16.609,09 JPY
- è pari a 6 mesi il prezzo del certificate sarà di Euro 106,15, pari a 17.133,67 JPY

Se a parità di altre condizioni il tasso di cambio del Sottostante:

- si apprezza del 2 % il prezzo del certificate pari a 16.141 JPY sarà pari a 98,04 Euro
- si deprezza del 2 % il prezzo del *certificate* pari a 16.141 JPY sarà di 102,04 Euro

ESEMPI DELLE VARIAZIONI DI VALORE DELL'INVESTIMENTO

Di seguito si riportano, a titolo puramente ipotetico e non vincolante per l'Emittente, esempi del valore teorico di *Equity Protection Certificates Quanto* ed *Euro Equity Protection Certificates*, e di *Equity Protection Cap Certificates Quanto* ed *Euro Equity Protection Cap Certificates* calcolati nelle ipotesi di incremento e di decremento del valore del Sottostante.

FATTORI DI RISCHIO

I valori utilizzati nelle seguenti simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici. Gli effettivi valori delle variabili richiamate saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Si segnala che l'Emittente non applicherà alcuna commissione nel prezzo di sottoscrizione e/o esercizio; eventuali commissioni o costi operativi di sottoscrizione potranno essere applicati dai Collocatori; l'Emittente si impegna a indicare in volta nelle Condizioni Definitive l'importo di tali commissioni di collocamento.

A) EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

CASO 1) Euro Equity Protection Certificates in cui si ipotizza Livello di Protezione pari al 95% e Fattore di Partecipazione pari a 82%.

| | |
|--|--|
| Sottostante | Nikkei 225 (REUTERS' RIC: .N225) |
| Data di Emissione | 17 aprile 2008 |
| Data di Scadenza | 16 aprile 2012 |
| Data di Valutazione | 16 aprile 2012 |
| Data di Determinazione | 16 aprile 2008 |
| Data di Regolamento | 17 aprile 2008 |
| Data di Liquidazione | 19 aprile 2012 |
| Fattore di Partecipazione | 82% |
| Periodo di Offerta | Dal 17 marzo 2008 al 10 aprile 2008 |
| Livello di Protezione | 12.492,5 (pari a 95% del Livello di Riferimento Iniziale negli esempi) |
| Livello di Riferimento Iniziale | Pari al Livello di Riferimento Iniziale dell'Indice Nikkei 225 alla Data di Determinazione, pari a 13.150 negli esempi |
| Livello di Riferimento Finale | Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 alla Data di Valutazione |
| Livello Massimo | 30.000 |
| Lotto Minimo di Esercizio | 1 <i>Certificates</i> |
| Multiplo | 1,227452 |
| Prezzo di Sottoscrizione | 100 EUR (pari a 16.141 EUR con Tasso di Cambio EUR/JPY pari a 161,41 alla Data di Emissione) |
| Quantità massima di <i>Certificates</i> offerta | Fino a 100000 <i>Certificates</i> . |
| Commissioni di collocamento | Come indicato nelle Condizioni Definitive |

FATTORI DI RISCHIO

Di seguito si riportano due diversi scenari, uno favorevole e uno sfavorevole, nei quali si ipotizzano rispettivamente un aumento e un decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI FAVOREVOLE - aumento significativo del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 16 aprile 2012 pari a 18.410 (**performance positiva +40%**) e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$\text{IL} = [\text{LRI} + \text{FP} \times (\text{LRF} - \text{LRI})] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio} / \text{Tasso di Cambio}$$

$$\text{IL} = [13.150 + 82\% \times (18.410 - 13.150)] \times 1,227452 \times 1 / 170,50 = 125,72 \text{ Euro}$$

Nel caso di *Euro Equity Protection Certificate*, ipotizzando il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 EUR con un Tasso di Cambio EUR/JPY pari a 161,41 alla Data di Emissione e con un Tasso di Cambio EUR/JPY pari a 170,50 (vale a dire 170,5 JPY per 1 Euro, cioè apprezzamento dell'Euro) alla Data di Valutazione, ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **125,72 Euro** con una *performance* positiva pari a **+25,72%**.

Nel caso in cui il Tasso di Cambio alla Data di Valutazione fosse pari a 151 (deprezzamento dell'Euro, vale a dire 151 JPY per 1 Euro), l'Importo di Liquidazione sarebbe pari a 141,96 Euro con una *performance positiva* pari a **+41,96%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE

(1) decremento moderato del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 16 aprile 2012 pari a 13.000 (**performance negativa -1,14%**) e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$\text{IL} = [\text{LP} + (\text{LRF} - \text{LP})] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio} / \text{Tasso di Cambio}$$

$$\text{IL} = [12492,50 + (13.000 - 12492,50)] \times 1,227452 \times 1 / 170,50$$

$$\text{IL} = 13000 \times 1,227452 \times 1 / 170,50 = 93,59 \text{ Euro}$$

Nel caso di *Euro Equity Protection Certificate*, ipotizzando il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 EUR con un Tasso di Cambio EUR/JPY pari a 161,41 alla Data di Emissione e con un Tasso di Cambio EUR/JPY pari a 170,50 (vale a dire 170,5 JPY per 1 Euro, cioè apprezzamento dell'Euro) alla Data di Valutazione, ogni singolo *Euro Equity Protection Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **93,59 Euro** con una *performance* negativa pari a **-6,41%**.

Nel caso in cui il Tasso di Cambio alla Data di Valutazione fosse pari a 151 (deprezzamento dell'Euro, vale a dire 151 JPY per 1 Euro), l'Importo di Liquidazione sarebbe pari a 105,67 Euro con una *performance positiva* pari a **+5,67%**.

FATTORI DI RISCHIO

(2) decremento significativo del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 16 aprile 2012 pari a 7.890 JPY (**performance negativa -40%**) e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio} / \text{Tasso di Cambio}$$

$$IL = 12.492,5 \times 1,227452 \times 1 / 170,50 = 89,94 \text{ Euro}$$

Nel caso di Euro *Equity Protection Certificate*, ipotizzando il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 EUR, con un Tasso di Cambio EUR\JPY pari a 161.41 alla Data di Emissione e con un Tasso di Cambio EUR/JPY pari a 170,50 (vale a dire 170,5 JPY per 1 Euro, cioè apprezzamento dell'Euro) alla Data di Valutazione, ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **89,94 Euro** con una *performance* negativa pari al **- 10,06%**.

Nel caso in cui il Tasso di Cambio alla Data di Valutazione fosse pari a 151 (deprezzamento dell'Euro, vale a dire 151 JPY per 1 Euro), l'Importo di Liquidazione sarebbe pari a 101,55 Euro con una *performance positiva* pari a **+1,55%**.

CASO 2) *Equity Protection Certificates Quanto* in cui si ipotizza Livello di Protezione pari al 90% e Fattore di Partecipazione pari a 98%.

| | |
|--|--|
| Sottostante | Nikkei 225 (REUTERS' RIC: .N225) |
| Data di Emissione | 17 aprile 2008 |
| Data di Scadenza | 16 aprile 2012 |
| Data di Valutazione | 16 aprile 2012 |
| Data di Determinazione | 16 aprile 2008 |
| Data di Regolamento | 17 aprile 2008 |
| Data di Liquidazione | 19 aprile 2012 |
| Fattore di Partecipazione | 98 % |
| Periodo di Offerta | Dal 17 marzo 2008 al 10 aprile 2008 |
| Livello di Protezione | 11.835 pari a 90% del Livello di Riferimento Iniziale negli esempi |
| Livello di Riferimento Iniziale | Pari al Livello di Riferimento dell'Indice Nikkei 225 alla Data di Determinazione, pari a 13.150 negli esempi. |
| Livello di Riferimento Finale | Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al Data di Valutazione |
| Livello Massimo | 30.000 |
| Lotto Minimo di Esercizio | 1 <i>Certificates</i> |
| Multiplo | 0,007605 |

FATTORI DI RISCHIO

| | |
|---|---|
| Prezzo di Sottoscrizione | 100 EUR |
| Quantità massima di Certificates offerta | Fino a 100000 <i>Certificates</i> . |
| Commissioni collocamento | Come indicato nelle Condizioni Definitive |

IPOTESI FAVOREVOLE - aumento significativo del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 18 giugno 2008 pari a 18.410 (**performance positiva +40%**) e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$\text{IL} = [\text{LRI} + \text{FP} \times (\text{LRF} - \text{LRI})] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

$$\text{IL} = [13.150 + 98\% \times (18.410 - 13.150)] \times 0,007605 \times 1 = 139,2 \text{ Euro per Lotto Minimo di esercizio}$$

Ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **139,20 Euro** con una *performance* positiva pari a **+39.20%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE

(1) decremento moderato del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 18 giugno 2008 pari a 12.000 (**performance negativa -8,75%**) e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$\text{IL} = \text{LP} + (\text{LRF} - \text{LP}) \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

$$\text{IL} = [11.835 + (12.000 - 11.835)] \times 0,007605 \times 1 =$$

$$\text{IL} = 12.000 \times 0,007605 \times 1 = 91,25 \text{ Euro}$$

Ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **91,25 Euro** con una *performance* negativa pari a **-8,75%**.

(2) decremento del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 16 aprile 2012 pari a 7.890 (**performance negativa -40%**) e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$\text{IL} = \text{LP} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

$$\text{IL} = 11.835 \times 0,007605 \times 1 = 90 \text{ Euro}$$

Ogni singolo *Equity Protection Certificate Quanto* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **90 Euro** con una *performance* negativa pari a **-10%**.

B) EQUITY PROTECTION CAP CERTIFICATES

FATTORI DI RISCHIO

CASO 1) Equity Protection Cap Certificates Quanto in cui si ipotizza Livello di Protezione pari al 100% e Fattore di Partecipazione pari a 100%.

| | |
|--|---|
| Sottostante | Nikkei 225 (REUTERS' RIC: .N225) |
| Data di Emissione | 17 aprile 2008 |
| Data di Scadenza | 16 aprile 2012 |
| Giorno di Valutazione | 16 aprile 2012 |
| Data di Determinazione del Prezzo | 16 aprile 2008 |
| Data di Regolamento | 17 aprile 2008 |
| Data di Liquidazione | 19 aprile 2012 |
| Fattore di Partecipazione | 120 % |
| Importo Massimo | 135 EURO, pari al prodotto tra 17752,5 (il Cap), 0,007605 (il Multiplo) e 1 (il Lotto Minimo di Esercizio). |
| Cap | 17752,5, pari a 135% moltiplicato per il Livello di Riferimento Iniziale |
| Periodo di Offerta | Dal 17 marzo 2008 al 10 aprile 2008 |
| Livello di Protezione | 11.835, pari a 90% del Livello di Riferimento Iniziale negli esempi |
| Livello di Riferimento Iniziale | Pari al Livello di Riferimento dell'Indice Nikkei 225 alla Data di Determinazione del Prezzo, pari a 13.150 negli esempi |
| Livello di Riferimento Finale | Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al Giorno di Valutazione |
| Strike | 16.985,42 (vale a dire un importo calcolato come la differenza tra il Cap e il Livello di Riferimento Iniziale diviso per il Fattore di Partecipazione e maggiorato di un importo pari al Livello di Riferimento Iniziale). |
| Livello Massimo | 30.000 |
| Lotto Minimo di Esercizio | 1 <i>Certificates</i> |
| Multiplo | 0,007605 |
| Prezzo di Sottoscrizione | 100 Euro |
| Quantità massima di <i>Certificates</i> offerta | Fino a 100000 <i>Certificates</i> . |

Di seguito si riportano due diversi scenari, uno favorevole e uno sfavorevole, nei quali si ipotizzano rispettivamente un aumento e un decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI FAVOREVOLE

FATTORI DI RISCHIO

(1) aumento significativo del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 16 aprile 2012 pari a 17.200 (**performance positiva +30.80%**) quindi superiore allo Strike (pari a 16.985,42), e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = Cap \times Multiplo \times Lotto \text{ Minimo di Esercizio}$$

$$IL = 17.752,5 \times 0,007605 \times 1 = 135 \text{ Euro per Lotto Minimo di Esercizio}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection CAP Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **135 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+35%**.

(2) aumento moderato del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 16 aprile 2012 pari a 14.465 (**performance positiva +10%**) e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = [LRI + FP \times (LRF - LRI)] \times Multiplo \times Lotto \text{ Minimo di Esercizio}$$

$$IL = [13.150 + 120\% \times (14.465 - 13.150)] \times 0,007605 \times 1 = 112 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection CAP Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **112 Euro**, con una *performance* positiva pari al **+12%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE - decremento significativo del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 16 aprile 2012 pari a 7.890 (**performance negativa -40%**) e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = LP \times Multiplo \times Lotto \text{ Minimo di Esercizio}$$

$$IL = 11.835 \times 0,007605 \times 1 = 90 \text{ Euro}$$

Il Portatore riceverà per ogni singolo *Equity Protection CAP Certificate* Quanto un Importo di Liquidazione pari a **90 Euro**, con una *performance* negativa pari a **-10%**.

CASO 2) Euro Equity Protection Cap Certificates in cui si ipotizza Livello di Protezione pari al 70% e Fattore di Partecipazione pari a 100%.

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Sottostante | Nikkei 225 (REUTERS' RIC: .N225) |
| Data di Emissione | 17 aprile 2008 |
| Data di Scadenza | 16 aprile 2012 |
| Giorno di Valutazione | 16 aprile 2012 |
| Data di Determinazione del Prezzo | 16 aprile 2008 |
| Data di Regolamento | 17 aprile 2008 |
| Data di Liquidazione | 19 aprile 2012 |

FATTORI DI RISCHIO

| | |
|--|--|
| Fattore di Partecipazione | 80 % |
| Cap | 17.752,5, pari al 135% del Livello di Riferimento Iniziale negli esempi |
| Importo Massimo | Un ammontare in Euro pari al prodotto tra 17752,5 (il Cap), 1,227452 (il Multiplo) e 1 (il Lotto Minimo di Esercizio), da dividersi per il Tasso di Cambio EUR\JPY alla Data di Valutazione. |
| Periodo di Offerta | Dal 17 marzo 2008 al 10 aprile 2008 |
| Livello di Protezione | 9.205, pari al 70% del Livello di Riferimento Iniziale negli esempi |
| Livello di Riferimento Iniziale | Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 alla Data di Determinazione del Prezzo, pari a 13150 negli esempi |
| Livello di Riferimento Finale | Pari al Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al Giorno di Valutazione |
| Strike | 18903,13 (importo calcolato come differenza tra Cap e Livello di Riferimento Iniziale diviso per il Fattore di Partecipazione e maggiorato di un importo pari al Livello di Riferimento Iniziale). |
| Livello Massimo | 30.000 |
| Lotto Minimo di Esercizio | 1 <i>Certificates</i> |
| Multiplo | 1,227452 |
| Prezzo di Sottoscrizione | 100 Euro |
| Quantità massima di <i>Certificates</i> offerta | Fino a 100000 <i>Certificates</i> . |

Di seguito si riportano due diversi scenari, uno favorevole e uno sfavorevole, nei quali si ipotizzano rispettivamente un aumento e un decremento del valore del Sottostante.

IPOTESI FAVOREVOLE –

(1) aumento moderato del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 16 aprile 2012 pari a 14.465 (**performance positiva +10%**) e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$IL = [LRI + FP \times (LRF - LRI)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio} / \text{Tasso di Cambio}$$

$$IL = [13.150 + 80\% \times (14.465 - 13.150)] \times 1,227452 \times 1/170,50 = \mathbf{102,24 \text{ Euro}}$$

Nel caso di *Euro Equity Protection CAP Certificate*, ipotizzando il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro con un tasso di cambio EUR\JPY pari a 161,41 alla

FATTORI DI RISCHIO

Data di Emissione e un Tasso di Cambio EUR/USD pari a 170,50 (vale a dire 170,5 JPY per 1 Euro, cioè apprezzamento dell'Euro) alla Data di Valutazione, ogni singolo *Euro Equity Protection CAP Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **102.24 Euro** con una *performance* positiva pari a **+2.24%%**.

Nel caso in cui il Tasso di Cambio alla Data di Valutazione fosse pari a 151 (deprezzamento dell'Euro, vale a dire 151 JPY per 1 Euro), l'Importo di Liquidazione sarebbe pari a 115,45 Euro con una *performance positiva* pari a **+14.45%**.

(2) aumento significativo del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 16 aprile 2012 pari a 19.000 (*performance positiva +44.49%*) e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$\text{IL} = \text{CAP} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio} / \text{Tasso di Cambio}$$

$$\text{IL} = [17.752,5 \times 1,227452 \times 1] / 170,50 = 127,80 \text{ Euro}$$

Nel caso di *Euro Equity Protection CAP Certificate*, ipotizzando il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro con un tasso di cambio EUR\JPY pari a 161,41 alla Data di Emissione e un tasso di cambio EUR/JPY pari a 170,50 (vale a dire 170,5 JPY per 1 Euro, cioè apprezzamento dell'Euro) alla Data di Valutazione, ogni singolo *Euro Equity Protection CAP Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **127,80 Euro** con una *performance* positiva pari a **+27,80%**.

Nel caso in cui il tasso di cambio alla Data di Valutazione fosse pari a 151 (deprezzamento dell'Euro, vale a dire 151 JPY per 1 Euro), l'Importo di Liquidazione sarebbe pari a **144,31 Euro** con una *performance positiva* pari a **+44,31%**.

IPOTESI SFAVOREVOLE - decremento del valore del Sottostante

Assumendo un Livello di Riferimento Finale dell'Indice Nikkei 225 al 16 aprile 2012 pari a 7.890 (*performance negativa -40%*) e applicando la formula utilizzata per il calcolo dell'Importo di Liquidazione:

$$\text{IL} = \text{LP} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio} / \text{Tasso di Cambio}$$

$$\text{IL} = 9.205 \times 1,227452 \times 1 / 170,50 = 66,27 \text{ Euro}$$

Nel caso di *Euro Equity Protection CAP Certificate*, ipotizzando il Prezzo di Sottoscrizione pari a 100 Euro con un tasso di cambio EUR\JPY pari a 170,50 alla Data di Emissione e un Tasso di Cambio EUR/JPY pari a 170,50 (vale a dire 170,5 JPY per 1 Euro, cioè apprezzamento dell'Euro) alla Data di Valutazione, ogni singolo *Euro Equity Protection CAP Certificate* darà diritto al Portatore di percepire un Importo di Liquidazione pari a **66,27 Euro** con una *performance negativa* pari al **-33,73%**.

Nel caso in cui il Tasso di Cambio alla Data di Valutazione fosse pari a 151 (deprezzamento dell'Euro, vale a dire 151 JPY per 1 Euro), l'Importo di

FATTORI DI RISCHIO

Liquidazione sarebbe pari a 74,83 Euro con una *performance negativa* pari a -25,17%.

* * *

Si riportano di seguito, a titolo meramente informativo, grafici relativi all'andamento storico, nel periodo di un anno, dell'Indice Nikkei 225 considerato nelle sopraesposte simulazioni.

I dati storici relativi all'andamento dell'Indice non sono indicativi delle sue *performance future*.



3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione dell'offerta

L'Emittente è Agente di Calcolo nonché *market maker* per gli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire a diverso titolo con riferimento agli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

L'Emittente può, inoltre, utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita dei *Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può, in particolare, essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di hedging alla o in prossimità della scadenza o degli *Equity Protection Certificates*.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'Emittente intende utilizzare il ricavato dell'emissione per i propri scopi societari generali, e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti, ovvero adempimento di determinati rapporti contrattuali).

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/ O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

I termini sotto definiti, salvo quanto diversamente indicato, assumono lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento.

4.1 Informazioni riguardanti gli *Equity Protection Certificates*

4.1.1 Descrizione

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata. Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (i "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro.

Gli *Equity Protection Certificates Quanto*, in particolare, permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. Tale operazione determina un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo Quanto rispetto a quelli di tipo Euro. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, terrà in considerazione la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al Rischio di Cambio; per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 2.2.1 "*Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates*" della Nota Informativa.

Il Sottostante degli *Equity Protection Certificates* è rappresentato da

- (a) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei;
- (b) Indici appartenenti alle seguenti categorie: (i) azionari, (ii) valutari, (iii) obbligazionari, (iv) di fondi, (v) di merci;
- (c) Merci;
- (d) Tassi di Cambio; e
- (e) Panieri composti da due o più Azioni, Indici, Merci o Tassi di Cambio Sottostanti;

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Il codice identificativo ISIN di ciascuna Serie emessa e il relativo Lotto Minimo di Esercizio verrà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive.

Ove specificato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna serie di *Certificates* di volta in volta emessa, gli *Equity Protection Certificates* potranno essere del tipo "*Equity Protection Cap Certificates*", vale a dire che l'eventuale rendimento in caso di *performance* positiva del Sottostante non potrà superare un determinato importo stabilito dall'Emittente al momento dell'emissione ("Importo Massimo").

Gli *Equity Protection Certificates* non offrono alcun rendimento garantito.

Gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'"Importo di Liquidazione", legato alla *performance* del Sottostante.

Se la *performance* del Sottostante è positiva (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale) l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l'investitore. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto "Fattore di Partecipazione" prefissato dall'Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Riferimento Iniziale un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel caso di *Equity Protection CAP Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito "Strike", l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection CAP Certificates* sarà pari all'Importo Massimo.

Se alla scadenza la *performance* del Sottostante è negativa (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale), agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ed inferiore al Livello di Protezione, agli investitori verrà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100%). Occorre tenere presente, infine, che nel caso in cui il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ma superiore al Livello di Protezione oltre all'importo minimo garantito verrà corrisposto un ulteriore importo pari alla differenza tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Anche in questo caso, tuttavia, sebbene di minore entità, l'investitore subirà una perdita.

Nel calcolo dell'Importo di Liquidazione occorre considerare anche il relativo Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal certificato, e, nel caso di *Euro Equity Protection Certificates*, l'eventuale Tasso di Cambio.

4.1.2 Variazioni del valore dell'investimento

Il valore degli *Equity Protection Certificates* è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali i dividendi attesi, il tempo residuo alla scadenza, i tassi di interesse, il Tasso di Cambio (nel caso degli *Euro Equity Protection Certificates* con Sottostante non denominato in Euro) e la volatilità.

Si rinvia agli esempi contenuti nella sezione "Fattori di Rischio" per quel che concerne le simulazioni dell'impatto della variazione del Sottostante, della volatilità e del tempo residuo, sul valore teorico degli *Equity Protection Certificates* ad una certa data. I valori utilizzati nelle simulazioni sono anch'essi puramente ipotetici e saranno fissati di volta in volta dall'Emittente nelle Condizioni Definitive per ogni singola Serie.

Se il Sottostante è costituito da un indice di merci il cui livello venga calcolato mediante riferimento a contratti future su merci o da merci il cui prezzo sia determinato mediante riferimento a detti contratti, il valore degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti, come meglio specificato al paragrafo 2.2.3 "*Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli Equity Protection Certificates*" nella Nota Informativa.

4.1.3 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca.

4.1.4 Regime di circolazione, forma e custodia

Gli *Equity Protection Certificates* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative.

Gli *Equity Protection Certificates* sono liberamente trasferibili mediante registrazione sui conti accesi dai depositari o da società aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e possono essere trasferiti in lotti almeno pari al Lotto Minimo di Esercizio, o suoi multipli, o a seconda dei casi in misura pari ad almeno un lotto di negoziazione degli *Equity Protection Certificates* - o suoi multipli interi - determinato da Borsa Italiana S.p.A. e che sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna Serie.

4.1.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Gli *Equity Protection Certificates* sono denominati in Euro.

4.1.6 Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti agli *Equity Protection Certificates* rispetto ad altri debiti dell'Emittente

I diritti derivanti dagli *Equity Protection Certificates* costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dell'Emittente.

Non sussistono clausole di postergazione dei diritti inerenti agli *Equity Protection Certificates* rispetto ad altri debiti chirografari dell'Emittente già contratti o futuri.

4.1.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Come previsto nel Regolamento di cui al Capitolo VI, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'“Importo di Liquidazione”, legato alla *performance* del Sottostante.

Se la *performance* del Sottostante è positiva (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale) l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l'investitore. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto “Fattore di Partecipazione” prefissato dall'Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Riferimento Iniziale un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore “parteciperà” in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel caso di *Equity Protection CAP Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito “Strike”, l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection CAP Certificates* sarà pari all'Importo Massimo.

Se alla scadenza la *performance* del Sottostante è negativa (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale), agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ed inferiore al Livello di Protezione, agli investitori verrà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100%). Occorre tenere presente, infine, che nel caso in cui il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ma superiore al Livello di Protezione oltre all'importo minimo garantito verrà corrisposto un ulteriore importo pari alla differenza tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Anche in questo caso, tuttavia, sebbene di minore entità, l'investitore subirà una perdita.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio al paragrafo 2.3 “*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*” a pagina 32 della Nota Informativa.

Gli *Equity Protection Certificates* sono di stile europeo - saranno quindi esercitati ad un prefissata Data di Scadenza - e il loro esercizio avverrà in modo automatico senza l'invio di alcuna dichiarazione di esercizio. Il Portatore ha, comunque, la

facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia, secondo il modello indicato al Capitolo VII della presente Nota Informativa.

4.1.8 Data di emissione

Le informazioni concernenti la Data di Emissione degli *Equity Protection Certificates* che saranno di volta in volta emessi sulla base del presente Prospetto di Base saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

4.1.9 Autorizzazioni

L'offerta al pubblico, l'emissione e l'eventuale quotazione degli *Equity Protection Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data 23 aprile 2008 .

4.1.10 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Gli *Equity Protection Certificates* sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei Paesi in cui gli *Equity Protection Certificates* dovessero essere negoziati.

Gli *Equity Protection Certificates* non sono e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, né la negoziazione degli *Equity Protection Certificates* è stata approvata dalla CFTC ai sensi del *Commodity Exchange Act*. Qualsiasi offerta o vendita degli *Equity Protection Certificates* deve essere effettuata nell'ambito di operazioni esenti dai requisiti di registrazione previsti dal *Securities Act*, ai sensi della *Regulation S*. Nessun *Equity Protection Certificate*, o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun *Equity Protection Certificate* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Il termine "Stati Uniti" sta qui ad indicare gli Stati Uniti D'America (comprensivi degli Stati e del Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e le altre aree soggette alla sua giurisdizione; "**Soggetto U.S.**", indica un soggetto statunitense secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* del *Securities Act* o un soggetto che non rientra nella definizione di soggetto non-statunitense secondo la Rule 4.7 dell'*United States Commodity Exchange Act*. I potenziali investitori in *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

4.1.11 Data di Scadenza

Gli *Equity Protection Certificates* scadranno e verranno automaticamente esercitati alla Data di Scadenza, che sarà indicata, con riferimento a ciascuna singola emissione, nelle relative Condizioni Definitive.

4.1.12 Descrizione delle modalità di regolamento degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono opzioni di stile europeo (saranno, quindi, esercitati in una prefissata data di scadenza) con regolamento in contanti ed il loro

esercizio è automatico alla scadenza, ossia senza la necessità di inviare alcuna dichiarazione di esercizio. Il Portatore ha, tuttavia, la facoltà di comunicare all'Emittente, secondo le modalità indicate nel Regolamento, la propria volontà di rinunciare all'esercizio degli *Equity Protection Certificates* prima della loro scadenza.

4.1.13 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, la data di pagamento o di consegna, e il metodo di calcolo.

Come previsto nel Regolamento di cui al Capitolo VI, gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'“Importo di Liquidazione” (di seguito anche “IL”), legato alla *performance* del Sottostante.

Nel dettaglio, a seguito all'esercizio (automatico) alla scadenza degli *Equity Protection Certificates*, possono verificarsi i seguenti scenari.

Se Equity Protection Certificates

(1) Performance positiva del Sottostante alla scadenza

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Riferimento Iniziale e del prodotto fra il Fattore di Partecipazione e la differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Riferimento Iniziale, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LRI + FP \times (LRF - LRI)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

“FP” significa Fattore di Partecipazione

“LRF” significa Livello di Riferimento Finale

“LRI” significa Livello di Riferimento Iniziale

(2) Performance negativa del Sottostante alla scadenza

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il Portatore avrà diritto di ricevere:

- (i) qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione, per ogni Lotto Minimo di Esercizio, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Protezione e della differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di

Protezione, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LP + (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

“LRF” significa Livello di Riferimento Finale

“LRI” significa Livello di Riferimento Iniziale

- (ii) qualora il Livello di Riferimento Finale dovesse risultare inferiore al Livello di Protezione, un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio; come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

Se *Equity Protection CAP Certificates*

(1) Performance positiva del Sottostante alla scadenza

- (i) Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale ma inferiore allo Strike, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari alla somma del Livello Riferimento Iniziale e del risultato del prodotto fra il Fattore di Partecipazione e la differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello Riferimento Iniziale, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection CAP Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LRI + FP \times (LRF - LRI)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

“LP” significa Livello di Protezione

“FP” significa Fattore di Partecipazione

“LRF” significa Livello di Riferimento Finale

“LRI” significa Livello di Riferimento Iniziale

- (ii) Qualora, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale ed uguale o superiore allo Strike, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo ("IM"), come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = IM = CAP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

(2) Performance negativa del Sottostante alla scadenza

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il Portatore avrà diritto di ricevere:

- (i) qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione, per ogni Lotto Minimo di Esercizio, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Protezione e della differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection CAP Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LP + (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

“LRF” significa Livello di Riferimento Finale

“LRI” significa Livello di Riferimento Iniziale

- (ii) qualora il Livello di Riferimento Finale dovesse risultare inferiore al Livello di Protezione, un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection CAP Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio; come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

In caso di *Euro Equity Protection Certificates* il cui Sottostante sia espresso in una valuta ("Valuta di Riferimento") diversa dall'Euro ("Valuta di Liquidazione"), l'importo ricevuto dal Portatore sarà soggetto al rischio di cambio in quanto (i) l'Importo di Liquidazione (incluso l'Importo Massimo), nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore sarà gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "Regime fiscale" della Nota Informativa.

L'importo di Liquidazione viene corrisposto ai Portatori in contanti alla Data di Liquidazione, vale a dire, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione.

4.1.14 Regime fiscale

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi di mercato, il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio degli *Equity Protection Certificates* da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.

Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

Quanto segue è basato sulla legislazione fiscale vigente alla data della presente Nota Informativa, fermo restando che la stessa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi e altro non rappresenta che un'introduzione alla materia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

Ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni, i proventi e plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche residenti in Italia e soggetti a queste equiparate come definite nel richiamato Decreto 461/1997 e successive modificazioni, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%. Gli oneri e le minusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione degli *Equity Protection Certificates* sono deducibili secondo le modalità appresso indicate; i premi pagati sugli *Equity Protection Certificates* concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui gli *Equity Protection Certificates* sono esercitati o ceduti. Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile a meno di opzione esercitata dal contribuente; il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito:

- a) Regime della dichiarazione: l'applicazione di tale regime comporta a carico del contribuente la distinta indicazione dei proventi o delle plusvalenze realizzate, al netto di eventuali oneri e minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi. La plusvalenza netta tassabile viene determinata in dichiarazione ed assoggettata ad imposta del 12,5%. L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei regimi di cui alle successive lettere b) e c). Per converso, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze ed altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui alle lettere b) e c) sotto indicate. Il contribuente è ammesso a riportare a nuovo le eccedenze negative ed a

compensarle con i redditi ed altri proventi realizzati aventi medesima natura nel periodo d'imposta in cui la perdita è realizzata e nei quattro periodi d'imposta successivi.

- b) Regime del risparmio amministrato: nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, che presuppone il deposito delle attività finanziarie presso un intermediario residente in Italia, l'imposta è determinata e versata all'atto della cessione dall'intermediario residente in Italia, presso il quale gli *Equity Protection Certificates* sono depositati in custodia ed amministrazione, sui proventi o sulle plusvalenze effettivamente realizzate al netto di eventuali minusvalenze realizzate in precedenza. In caso di realizzo di differenziali negativi gli intermediari computano in diminuzione fino a loro concorrenza l'importo dei predetti differenziali dai differenziali positivi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
- c) Regime del risparmio gestito: presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario residente debitamente autorizzato. In tale regime l'imposta è applicata nella misura del 12,5% dall'intermediario al termine del periodo d'imposta sull'incremento di valore del patrimonio gestito maturato, anche se i relativi redditi non sono stati ancora percepiti, al netto dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti e dei redditi per i quali la tassazione avviene in sede di dichiarazione dei redditi.

Va peraltro rilevato che secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore gli *Equity Protection Certificates* potrebbero essere considerati come titoli atipici e quindi assoggettati a tassazione con l'aliquota del 27%.

4.2 Informazioni relative al Sottostante e indicazione del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

Le relative Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante degli *Equity Protection Certificates* emessi e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, quali il sito internet dello Sponsor dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e verranno riprodotte nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

4.2.3 Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sul Sottostante

Vi è la possibilità che si verifichino eventi con un'incidenza sul Sottostante, cosiddetti "Eventi Rilevanti" ed "Eventi di Turbativa del Mercato", al verificarsi dei quali l'Agente di Calcolo potrà, in alcuni casi, annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato del *Equity Protection Certificate* medesimo, come determinato dall'Agente di Calcolo. Si veda l'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento, al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

4.2.4 Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi incidenza sul Sottostante

Vi è la possibilità che si verifichino eventi con un'incidenza sul Sottostante, cosiddetti "Eventi Rilevanti" ed "Eventi di Turbativa del Mercato", al verificarsi dei quali l'Agente di Calcolo potrà, in alcuni casi, apportare alcune rettifiche ai termini e alle condizioni degli *Equity Protection Certificate*, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento. Una volta effettuata una tale rettifica, l'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento).

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

Gli *Equity Protection Certificates* di volta in volta emessi sulla base del presente Prospetto di Base verranno offerti, anche tramite offerta fuori sede, sulla base dell'approvazione alla pubblicazione del Prospetto di Base rilasciato da parte di Consob in data 19 giugno 2008 con provvedimento n. 8058750.

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Nel caso in cui gli *Equity Protection Certificates* vengano offerti in sottoscrizione al pubblico, vi sono due casi in cui l'Emittente può riservarsi la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates* sottoscritti dagli investitori. In particolare,

- (i) nel caso in cui si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato (così come definito – a seconda del Sottostante - nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento) in una c.d. Data di Determinazione (ossia, nel giorno in cui l'Emittente fissa il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante) e tale Evento di Turbativa del Mercato sussista per otto Giorni di Negoziazione successivi alla Data di Determinazione originariamente prevista, e
- (ii) nel caso in cui prima dell'emissione venga raggiunto uno specifico valore del Sottostante – ossia il c.d. "Livello Massimo" come indicato nella Tabella A della relativa Serie,

l'offerta dovrà ritenersi decaduta e non si darà luogo alla relativa emissione. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul proprio sito internet www.x-markets.it.

5.1.2 Ammontare totale dell'emissione

Con riferimento alle singole emissioni degli *Equity Protection Certificates*, l'ammontare totale dell'emissione ed i relativi Lotti Minimi di Esercizio saranno indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. L'Emittente provvederà alla verifica quotidiana del numero di richieste di sottoscrizione pervenute e, al raggiungimento di richieste di sottoscrizione pari all'ammontare totale dell'emissione, potrà sospendere l'offerta. Nel caso in cui si abbiano richieste di sottoscrizione in eccesso, esse verranno soddisfatte seguendo il criterio cronologico. L'Emittente potrà in ogni caso (i) aumentare nel corso dell'offerta la quantità massima degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta, e (ii) chiudere anticipatamente un'offerta. L'Emittente comunicherà al pubblico che intende avvalersi di una di tali facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

Il periodo di validità dell'offerta di ciascuna emissione sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive. L'Emittente potrà disporre la chiusura anticipata dell'offerta e/o prorogare il periodo di offerta, dandone comunicazione alla Consob e al pubblico attraverso il proprio sito internet www.x-markets.it.

La sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* oggetto della singola offerta, avverrà con le modalità indicate dal collocatore di volta in volta prescelto.

Segnatamente, potranno prevedersi le seguenti ipotesi:

- (i) le domande di prenotazione degli *Equity Protection Certificates* potranno essere presentate presso la rete degli sportelli dei collocatori (i "**Collocatori**"), ai soli fini della sottoscrizione, per quantitativi che saranno di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive;
- (ii) in caso di collocamento fuori sede degli *Equity Protection Certificates* l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, entro 7 giorni dalla data di adesione, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**");
- (iii) i Collocatori potranno provvedere alla raccolta delle adesioni anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici via internet, in sostituzione al tradizionale metodo cartaceo. I clienti dei Collocatori che offrono servizi di investimento per via telematica (i "**Collocatori on-line**") potranno aderire all'offerta mediante accesso con idonee modalità telematiche; e
- (iv) gli investitori potranno aderire all'offerta, ai termini ed alle condizioni indicate nelle Condizioni Definitive, anche per il tramite dei soggetti che effettuano attività di ricezione e trasmissione di ordini in Italia ai sensi del Regolamento approvato dalla Consob con Deliberazione n. 16190 del 29 ottobre 2007, (il "**Regolamento Intermediari**") (i "**Soggetti Autorizzati**"), che trasmettono gli ordini ai Collocatori.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

5.1.4 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)

Con riferimento alle singole emissioni, l'ammontare minimo (il Lotto Minimo di Esercizio) e/o massimo della sottoscrizione sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Le modalità e i termini per il pagamento e la consegna degli *Equity Protection Certificates* saranno indicati, in relazione a ciascuna emissione, nelle rispettive Condizioni Definitive.

In ogni caso si precisa che gli *Equity Protection Certificates* sono soggetti al regime di custodia centralizzata e di circolazione dei titoli dematerializzati previsto dal TUF, e dal Regolamento CONSOB n. 16191 del 29 ottobre 2007 ("**Regolamento Mercati**"), come successivamente modificati e integrati. Ai sensi di tale regime, il trasferimento degli *Equity Protection Certificates* avviene tramite corrispondente

annotazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. per conto dell'Emittente e dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata.

5.1.6 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

I risultati dell'offerta saranno resi pubblici entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di validità (o di adesione) dell'offerta, conformemente a quanto previsto dalla normativa italiana vigente in materia.

5.2 Piano di ripartizione e assegnazione

5.2.1 Categorie di potenziali investitori

L'offerta è rivolta al pubblico in Italia e/o ad investitori qualificati come indicati dall'articolo 100, comma 1, del Testo Unico della Finanza, come di volta in volta specificato, in relazione a ciascuna Serie, nelle relative Condizioni Definitive.

5.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo dei Certificati assegnati e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Il Collocatore o i Collocatori, così come definiti al paragrafo 5.4.1 invieranno la comunicazione relativa all'assegnazione degli *Equity Protection Certificates* assegnati agli investitori. L'Emittente non effettuerà alcun riparto. In caso di richieste pervenute contemporaneamente, queste saranno soddisfatte in ordine cronologico. Nel caso di richieste di sottoscrizione arrivino a coprire l'ammontare totale dell'emissione, l'Emittente potrà sospendere l'offerta. Nel caso in cui si abbiano richieste di sottoscrizione in eccesso, esse verranno soddisfatte seguendo il criterio cronologico. L'Emittente potrà in ogni caso (i) aumentare nel corso dell'offerta la quantità massima degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta, e (ii) chiudere anticipatamente un'offerta. L'Emittente comunicherà al pubblico che intende avvalersi di una di tali facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta, che l'Emittente potrà attuare qualora le richieste raggiungessero l'ammontare massimo dell'offerta, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

5.3 Fissazione del Prezzo

Con riferimento a ciascuna Serie, il prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari compresi in tale Serie sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi agli *Equity Protection Certificates* si rinvia al paragrafo 4.1.14 "Regime fiscale" della presente Nota Informativa.

Si segnala che l'Emittente non applicherà alcuna commissione di sottoscrizione e/o esercizio; commissioni, incluse o meno nel Prezzo di Sottoscrizione, potranno essere riconosciute dall'Emittente ai Collocatori e verranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Nome e indirizzo dei Collocatori

Le Condizioni Definitive riporteranno, in relazione a ciascuna Serie, l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli intermediari che di volta in volta effettueranno il collocamento degli *Equity Protection Certificates* (i "**Collocatori**").

5.4.2 Responsabile del Collocamento

In relazione a ciascuna Serie emessa, i dati identificativi relativi al soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento ai sensi della normativa applicabile (il "**Responsabile del Collocamento**") saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.4.3 Agenti depositari

Il sistema di gestione accentrata degli *Equity Protection Certificates* è Monte Titoli S.p.A.

5.4.4 Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento relativi alle singole Serie saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

5.4.5 Agente di Calcolo

L'Emittente svolge funzioni di Agente di Calcolo.

6. AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Quotazione ed impegni dell'Emittente

Con riferimento agli *Equity Protection Certificates* che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione (senza, tuttavia, alcuna garanzia da parte dell'Emittente circa il buon esito della relativa procedura), la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5 del Regolamento di Borsa, adotterà il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione, con il quale verranno tra l'altro determinati i lotti minimi di negoziazione.

Gli *Equity Protection Certificates* ammessi alla quotazione potranno essere acquistati sul SeDeX in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana S.p.A..

In relazione agli *Equity Protection Certificates* ammessi alla quotazione sul SeDeX, l'Emittente si impegna nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa proposte di acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni di Borsa per un quantitativo degli *Equity Protection Certificates* pari almeno al lotto minimo di negoziazione stabilito dalla Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni di Borsa.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in considerazione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

6.2 Altri mercati di quotazione

Alla data di redazione della presente Nota Informativa non si prevede che, per gli *Equity Protection Certificates* che verranno emessi sulla base del presente Prospetto di Base, venga presentata domanda di ammissione alla quotazione presso altre borse valori.

6.3 Intermediari sul mercato secondario

Fermo quanto indicato al precedente paragrafo 6.1, non sono previsti soggetti con l'impegno fermo ad agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario al fine di fornire liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e offerta.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Nominativi di consulenti esterni

Nella presente Nota Informativa non sono previsti riferimenti a consulenti esterni in qualche modo legati alle emissioni degli *Equity Protection Certificates*.

7.2 Rilievi da parte dei revisori legali dei conti

Nessuna delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa è stata sottoposta a revisione da parte di revisori legali dei conti.

7.3 Pareri e/o relazioni di esperti

Nella presente Nota Informativa non sono stati inseriti pareri o relazioni attribuiti a persone terze in qualità di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da soggetti terzi

Le informazioni provenienti da fonti terze eventualmente riportate nella presente Nota Informativa sono state riprodotte fedelmente dall'Emittente e, per quanto l'Emittente sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni successivamente all'emissione. Gli investitori saranno avvertiti di qualsiasi modifica ed informazione rilevante in riferimento agli *Equity Protection Certificates* mediante avviso riportato sul sito internet dell'Emittente www.x-markets.it ed, eventualmente, senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, con avviso di Borsa. Inoltre, a seguito dell'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates*, qualsiasi modifica ed informazione rilevante in riferimento agli *Equity Protection Certificates* verrà effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. con avviso di Borsa, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

7.6 Informazioni contenute nelle Condizioni Definitive

Le Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative allo specifico Sottostante degli *Equity Protection Certificates* emessi e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni, quali il sito internet dello Sponsor dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg. Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e verranno riprodotte nelle Condizioni Definitive.

VI. REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

Il presente regolamento, come integrato dalle relative Condizioni Definitive (il "**Regolamento**"), disciplina gli *Equity Protection Certificates* e gli *Equity Protection CAP Certificates* (insieme gli "**Equity Protection Certificates**") di stile europeo aventi come Sottostante:

- (i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei;
- (ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: (a) azionari, (b) valutari, (c) obbligazionari, (d) di fondi, (e) di merci;
- (iii) Mercii;
- (iv) i seguenti Tassi di Cambio: EUR/USD (Euro/Dollaro statunitense), USD/JPY (Dollaro statunitense/Yen giapponese), EUR/JPY (Euro/ Yen giapponese), EURO/GBP (Euro/Sterlina inglese), EURO/CHF (Euro/ Franco svizzero), USD/CHF (Dollaro statunitense/Franco svizzero), GBP/USD (Sterlina inglese /Dollaro statunitense), USD/CAD (Dollaro statunitense/Dollaro canadese); e
- (v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Mercii o Panieri di Tassi di Cambio;

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata. Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (i "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. Tale operazione determina un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo Quanto rispetto a quelli di tipo Euro. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, terrà in considerazione la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante.

Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dell'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al Rischio di Cambio; per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 2.2.1 "*Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates*" della Nota Informativa.

Gli *Equity Protection Certificates* vengono emessi da Deutsche Bank AG ("**Deutsche Bank**" o l'"**Emittente**") nell'ambito del programma di emissione di *certificates* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE (il "**Programma**").

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento agli “*Equity Protection Certificates*” ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferiti a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

- Sezione I: Condizioni di Prodotto; e
- Sezione II: Condizioni Generali.

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEGLI *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

L'Emittente potrà (a) richiedere l'ammissione a quotazione di alcune Serie presso il SeDeX, segmento *Investment Certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il “SeDeX”), senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, o (b) in alcuni casi, procedere all'offerta al pubblico di una Serie e successivamente richiedere o meno l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates* presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento di Borsa con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi degli *Equity Protection Certificates* che il *Market Maker* dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- il rinvio nel presente Regolamento alla negoziabilità in borsa degli *Equity Protection Certificates* è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul suo sito internet www.x-markets.it (e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa);
- per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;
- le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 5.4 delle Condizioni Generali si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;
- l'Emittente si riserva di apportare le modifiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie.

(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

“**Agente**” indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l'“**Agente Principale**”) e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli “**Agenti**” e ciascuno un “**Agente**”);

“**Agente di Calcolo**” indica l'Emittente, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

“**Agente di Liquidazione**” indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

“**Agente per la Compensazione**” indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all'articolo 4 delle Condizioni Generali;

“**Azione**” indica, per ciascuna Serie, l'azione quotata su un mercato azionario indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Azione Asiatica**” indica, per ciascuna Serie, l'Azione quotata su un mercato azionario asiatico indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive

“**Azione Italiana**” indica, per ciascuna Serie, l'Azione quotata presso un mercato regolamentato e gestito da Borsa italiana S.p.A. indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**CAP**” indica, nel caso di *Equity Protection CAP Certificates* come specificato nelle relative Condizioni Definitive alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*”, il valore calcolato come il prodotto tra la Percentuale CAP e il Livello di Riferimento Iniziale, indicato, per ciascuna Serie, nella Tabella A e/o Tabella B;

“**Componente del Paniere**” indica, per ciascuna Serie, e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, ciascuna attività sottostante costituente il Paniere indicata alla voce “Componente del Paniere” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Condizioni Definitive**” indica, per ciascuna Serie, l'avviso che integra il presente Regolamento ed il Prospetto di Base relativo agli *Equity Protection Certificates* redatto ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC e che comprende la Tabella A e la Tabella B;

“Data di Determinazione” indica, per ciascuna Serie, la data in cui viene calcolato dall’Agente di Calcolo il Livello di Riferimento Iniziale, indicata alla voce “Data di Determinazione” nella Tabella A e/o nella sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive, e se tale data non cade in un Giorno di Negoziazione, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell’Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato.

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente. In tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l’Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell’ottavo Giorno di Negoziazione e l’Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell’ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell’effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l’ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l’Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all’emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l’offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l’Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni Generali;
- (B) se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente. In tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato (“**Componente Interessato**”) si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l’Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell’ottavo Giorno di Negoziazione e l’Agente di Calcolo

provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"Data di Emissione" indica, per ciascuna Serie, la data indicata alla voce "Data di Emissione" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Data di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

"Data di Regolamento" indica, nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, la data, nella quale i *Certificates* sono messi a disposizione del Portatore, a mezzo di conforme evidenziazione contabile sul conto indicato dal Portatore nel modulo di sottoscrizione di volta in volta utilizzato, indicata nelle relative Condizioni Definitive;

"Data di Scadenza" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato alla voce "Data di Scadenza" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, in cui scadono gli *Equity Protection Certificates*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo;

"Data di Valutazione" indica,

- (A) se il Sottostante è un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana: il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante,

nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

- (B) ***se il Sottostante è diverso da un'Azione Italiana o è un Paniere in cui nessun Componente del Paniere è un'Azione Italiana,*** la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;
- (C) ***se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente ed il Sottostante è un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana:***

il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente

comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

- (D) ***se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente ed il Sottostante è diverso da un'Azione Italiana o è un Paniere in cui nessun Componente del Paniere è un'Azione Italiana:***

la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"Dichiarazione di Rinuncia" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto redatta secondo il modello di cui al Capitolo VII;

"Elemento Costitutivo dell'Indice" indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

"Emittente" indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

"Evento di Turbativa del Mercato" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

"Evento Rilevante" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

“**Fattore di Partecipazione**” indica, per ciascuna Serie, la percentuale (superiore allo 0%) indicata alla voce “Fattore di Partecipazione” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Giorno di Negoziazione**” indica, per ciascuna Serie,

(A) se Equity Protection Certificates su **Azioni**, su **Merci** o su **Tassi di Cambio** è un **Paniere**:

un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) se Equity Protection Certificates su **Indici** e il Sottostante **non** è un **Paniere**:

il giorno **(i)** in cui lo Sponsor dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) se Equity Protection Certificates su **Paniere** e il Componente del Paniere è un **Azione** o una **Merce**, la verifica circa la sussistenza di un **Giorno di Negoziazione** avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue:

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dal Mercato di Riferimento a cui tale Componente del Paniere si riferisce e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il relativo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione ai fini della rilevazione del Livello di Riferimento, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione **(i)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre **(ii)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

(D) se Equity Protection Certificates su **Paniere** e il Componente del Paniere è un **Indice**, la verifica circa la sussistenza di un **Giorno di Negoziazione** avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue:

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, il giorno **(i)** in cui lo Sponsor dell'Indice di ciascun Componente del Paniere calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il rispettivo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione ai fini della rilevazione del Livello di Riferimento, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione **(i)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre **(ii)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

"Giorno Lavorativo" indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo;

"Importo di Liquidazione" indica, per ciascuna Serie, indica, per ciascuna Serie, l'importo (espresso nella Valuta di Liquidazione) da corrispondere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

Se Equity Protection Certificates

(1) Performance positiva del Sottostante alla scadenza

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Riferimento Iniziale e del prodotto fra il Fattore di Partecipazione e la differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Riferimento Iniziale, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LRI + FP \times (LRF - LRI)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

"LP" significa Livello di Protezione

"FP" significa Fattore di Partecipazione

"LRF" significa Livello di Riferimento Finale

"LRI" significa Livello di Riferimento Iniziale

(2) Performance negativa del Sottostante alla scadenza

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il Portatore avrà diritto di ricevere:

- (i) qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione, per ogni Lotto Minimo di Esercizio, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Protezione e della differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LP + (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

“LRF” significa Livello di Riferimento Finale

“LRI” significa Livello di Riferimento Iniziale

- (ii) qualora il Livello di Riferimento Finale dovesse risultare inferiore al Livello di Protezione, un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio; come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

Se Equity Protection CAP Certificates

(1) Performance positiva del Sottostante alla scadenza

- (i) Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale ma inferiore allo Strike, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari alla somma del Livello Riferimento Iniziale e del risultato del prodotto fra il Fattore di Partecipazione e la differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello Riferimento Iniziale, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection CAP Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LRI + FP \times (LRF - LRI)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove

“LP” significa Livello di Protezione

“FP” significa Fattore di Partecipazione

“LRF” significa Livello di Riferimento Finale

“LRI” significa Livello di Riferimento Iniziale

- (ii) Qualora, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale ed uguale o superiore allo Strike, al Portatore spetterà, per ogni Lotto Minimo di Esercizio detenuto, un importo in Euro pari all'Importo Massimo ("IM"), come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = IM = CAP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

(2) Performance negativa del Sottostante alla scadenza

Ove, alla Data di Valutazione, il Livello di Riferimento Finale del Sottostante sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, il Portatore avrà diritto di ricevere:

- (i) qualora il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Protezione, per ogni Lotto Minimo di Esercizio, un importo in Euro pari alla somma del Livello di Protezione e della differenza fra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione, moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection CAP Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio, come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = [LP + (LRF - LP)] \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

“LRF” significa Livello di Riferimento Finale

“LRI” significa Livello di Riferimento Iniziale

- (ii) qualora il Livello di Riferimento Finale dovesse risultare inferiore al Livello di Protezione, un importo in Euro pari al Livello di Protezione moltiplicato per il Multiplo e per il numero di *Equity Protection CAP Certificates* contenuti in ciascun Lotto Minimo di Esercizio; come sintetizzato nella seguente formula:

$$IL = LP \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Dove:

“LP” significa Livello di Protezione

Nel caso di *Euro Equity Protection Certificates o Euro Equity Protection CAP Certificates su singolo Sottostante*, qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato **(i)** se il Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica o un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, alla Data di Valutazione, **(ii)** altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione Successivo alla Data di Valutazione.

L'importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto;

“**Importo Massimo**” indica, nel caso di *Equity Protection CAP Certificates*, l'ammontare rappresentativo dell'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione che l'investitore può percepire alla Data di Scadenza, riportato nella Tabella A e/o nella Tabella B, e determinato dall'Agente di Calcolo secondo la seguente formula:

$$\text{CAP} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

“**Indice**” indica, per ciascuna Serie, l'indice indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Indice Asiatico**” indica, per ciascuna Serie, l'Indice relativo ad un mercato asiatico indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Indice Italiano**” indica, per ciascuna Serie, l'Indice azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi, indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Liquidazione**” indica il regolamento in contanti;

“**Livello di Protezione**” indica, per ciascuna Serie, l'importo percentuale del Livello di Riferimento Iniziale indicato alla voce “Livello di Protezione” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Livello di Riferimento**” indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, e rispetto a ciascun giorno, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

(A) **se il Sottostante è un Indice:**

- (i) **se il Sottostante è un Indice Italiano** un importo pari al livello di apertura del relativo Sottostante calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi Elementi Costitutivi dell'Indice Italiano. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice Italiano il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il “**Prezzo d'Asta di Apertura**”) e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento; qualora nella Data di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice Italiano non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Turbativa del Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice Italiano quotati sul Mercato Italiano dei Derivati (di seguito, “**Mercato IDEM**”), come definito nel Regolamento di Borsa, e aventi scadenza nella Data di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice Italiano utilizzato dal Mercato IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice Italiano quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza alla Data di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore

dell'Indice Italiano tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i componente/i l'Indice Italiano nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione; o

- (ii) **se il Sottostante non è un Indice Italiano**, un importo pari al livello di chiusura del relativo Sottostante in quel giorno,
- (B) **se il Sottostante è un'Azione:**
- (i) **se il Sottostante è un'Azione Italiana**, un importo pari al "Prezzo di Riferimento del Sottostante", come definito nel Regolamento di Borsa, in quel giorno; o
 - (ii) **se il Sottostante non è un'Azione Italiana**, un pari al prezzo di chiusura del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno;
- (C) **se il Sottostante è una Merce**, un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno,
- (D) **se il Sottostante è un Tasso di Cambio Sottostante**: un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "*Grossbanken-fixing*" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Livello di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal *cross rate* tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;
- (E) **se il Sottostante è un Paniere:**
- (i) **se Equity Protection Certificates Quanto o Euro Equity Protection Certificates in cui la Valuta di Riferimento di ciascun Componente del Paniere è uguale alla Valuta di Liquidazione**, l'importo (da intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo in misura pari alla somma dei prodotti, per ciascun Componente del Paniere, del:
 - (a) Livello di Riferimento del Componente del Paniere del rispettivo Componente del Paniere in tale giorno; e

- (b) Peso del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere

Espresso come formula:

$$\text{Livello di Riferimento } o_t = \sum_i^n P_{i,t} \times \frac{PCP_i}{TCP_{i,t}}$$

dove:

n = numero dei Componenti del Paniere compresi nel Paniere

P_{i, t} = Livello di Riferimento del Componente del Paniere i nel giorno t

PCP_i = Peso del Componente del Paniere i

- (ii) se Euro Equity Protection Certificates e la Valuta di Riferimento di ciascun Componente del Paniere è diversa dalla Valuta di Liquidazione, l'importo determinato dall'Agente di Calcolo in misura pari alla somma dei prodotti, per ciascun Componente del Paniere, del:

- (a) Livello di Riferimento del Componente del Paniere del rispettivo Componente del Paniere in tale giorno; e

- (b) Il quoziente del Peso del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere (al numeratore), e del Tasso di Cambio, se applicabile, di tale Componente del Paniere in tale giorno (al denominatore)

Espresso come formula:

$$\text{Livello di Riferimento } o_t = \sum_i^n P_{i,t} \times \frac{PCP_i}{TCP_{i,t}}$$

dove:

n = numero dei Componenti del Paniere compresi nel Paniere

P_{i, t} = Livello di Riferimento del Componente del Paniere i nel giorno t

PCP_i = Peso del Componente del Paniere i

TCP_{i, t} = Tasso di Cambio del Componente del Paniere i nel giorno t;

“**Livello di Riferimento del Componente del Paniere**” indica il livello o prezzo dell'attività sottostante determinato come previsto alle lettere (A), (B) e (C) della definizione di Livello di Riferimento;

“**Livello di Riferimento Finale**” indica, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto e secondo quanto previsto nella definizione di Data di Valutazione, l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di

Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate;

“**Livello di Riferimento Iniziale**” indica, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

- (i) nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Determinazione; o
- (ii) nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione, l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Emissione, indicato nella Tabella B,

in entrambi i casi come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore del Sottostante successivamente pubblicate;

“**Livello Massimo**” indica, per ciascuna Serie, il valore del Sottostante, indicato alla voce “Livello Massimo” nella Tabella A e rilevato dall'Agente di Calcolo, al raggiungimento del quale l'Emittente può esercitare la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive;

“**Lotto Minimo di Esercizio**” indica, per ciascuna Serie, il numero degli *Equity Protection Certificates* indicati nella Tabella A e/o nella Tabella B come il Lotto Minimo di Esercizio;

“**Mercato di Riferimento**” indica per ciascuna Serie, il mercato a cui ciascun Sottostante o ciascun Componente del Paniere, a seconda dei casi, fa riferimento, secondo quanto indicato nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle Condizioni Definitive, ovvero l'entità o il mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

“**Merce**” indica, per ciascuna Serie, la merce indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Merce Asiatica**” indica, per ciascuna Serie, la Merce i cui contratti di opzione o *futures* sono quotati su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico indicata alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Multiplo**” indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore riportato alla voce “Multiplo” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Paniere**” indica, per ciascuna Serie, il portafoglio di Indici, Azioni o Merci indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive;

“**Percentuale CAP**” indica, nel caso di *Equity Protection CAP Certificates* e ove specificato nelle relative Condizioni Definitive alla sezione 3 “*Caratteristiche degli*

Equity Protection Certificates", la percentuale indicata, per ciascuna Serie, alla voce "Percentuale CAP" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Periodo di Offerta" indica, per ciascuna Serie, il periodo destinato all'offerta in sottoscrizione al pubblico dei relativi *Equity Protection Certificates* precedente, ove applicabile, all'ammissione a quotazione, indicato alla voce "Periodo di Offerta" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive;

"Peso del Componente del Paniere" indica, con riferimento a ciascun Componente del Paniere e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

(A) se conosciuto precedentemente alla Data di Determinazione o alla Data di Emissione, il valore specificato per tale Componente del Paniere alla voce "Peso del Componente del Paniere" nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*" e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

(B) altrimenti, l'importo (da intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo pari al quoziente:

(a) del relativo Peso Percentuale del Componente del Paniere (al numeratore), e

(b) del Livello di Riferimento del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere alla Data di Determinazione (nel caso di offerta della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa) o alla Data di Emissione (nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta) (al denominatore),

nel caso di ammissione a quotazione, come indicato alla voce "Peso del Componente del Paniere" nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Peso Percentuale del Componente del Paniere" indica, per ciascuna Serie e con riferimento a ciascun Componente del Paniere, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore percentuale indicato alla voce "Peso Percentuale del Componente del Paniere" per tale Componente del Paniere nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*" delle relative Condizioni Definitive;

"Portatore" indica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore degli *Equity Protection Certificates* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l'Agente di Compensazione;

"Prezzo di Sottoscrizione" indica, per ciascuna Serie, il prezzo indicato alla voce "Prezzo di Sottoscrizione" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, al quale si possono sottoscrivere gli *Equity Protection Certificates* durante il Periodo di Offerta;

"Prezzo Indicativo" indica, per ciascuna Serie, il prezzo degli *Equity Protection Certificates* determinato dall'Emittente in sede di ammissione alla quotazione di

ogni singola Serie indicato alla voce “Prezzo Indicativo” nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Serie**” indica ciascuna serie degli *Equity Protection Certificates* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

“**Sottostante**” indica, per ciascuna Serie, l’Azione, l’Indice, la Merce, il Tasso di Cambio Sottostante, il Paniere di Azioni, il Paniere di Indici, il Paniere di Merci, il Paniere di Tassi di Cambio, indicato alla voce “Sottostante” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Spese**” indica, in relazione ad un *Equity Protection Certificate*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all’esercizio degli *Equity Protection Certificates* (compresi quelli dovuti all’intermediario negoziatore);

“**Sponsor dell’Indice**” indica la società che calcola e gestisce l’Indice o l’Indice Asiatico, indicata alla voce “Sponsor dell’Indice” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“**Strike**” indica, nel caso di *Equity Protection CAP Certificates* come specificato nelle relative Condizioni Definitive alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*”, il valore, indicato nella Tabella A e/o Tabella B, al raggiungimento o superamento del quale il Portatore avrà diritto a ricevere l’Importo Massimo, e calcolato come differenza tra il CAP e il Livello di Riferimento Iniziale diviso per il Fattore di Partecipazione e maggiorato di un importo pari al Livello di Riferimento Iniziale secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{CAP} - \text{Livello di Riferimento Iniziale}}{\text{Fattore di Partecipazione}} + \text{Livello di Riferimento Iniziale}$$

“**Tabella A**” indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* offerti al pubblico;

“**Tabella B**” indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione;

“**Tasso di Cambio**” indica ogni giorno, il tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento del Sottostante e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un’unità nella Valuta di Liquidazione) determinato dall’Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall’Agente di Calcolo facendo riferimento al sistema “Grossbankenfixing” alle ore 13.00 circa (ora dell’Europa Centrale, di seguito “CET”, Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall’Agente di Calcolo), come rilevato dall’Agente di Calcolo, o facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla fonte di

riferimento che l'Agente di Calcolo ritenga ragionevolmente appropriato in quel momento;

“Tasso di Cambio del Componente del Paniere” indica il Tasso di Cambio (come sopra definito) applicabile a ciascun Componente del Paniere;

“Tasso di Cambio Sottostante” indica, per ciascuna Serie di *Equity Protection Certificates su Tassi di Cambio*, uno dei seguenti tassi di cambio, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o Tabella B:

| <i>Tasso di cambio</i> | <i>Pubblicazione Reuters</i> | <i>Ora di rilevazione</i> |
|--|------------------------------|---------------------------|
| EUR/USD (Euro/Dollaro statunitense) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
| USD/JPY (Dollaro statunitense/Yen giapponese) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
| EUR/JPY (Euro/ Yen giapponese) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
| EURO/GBP (Euro/Sterlina inglese) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
| EURO/CHF (Euro/ Franco svizzero) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
| USD/CHF (Dollaro statunitense/Franco svizzero) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
| GBP/USD (Sterlina inglese /Dollaro statunitense) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
| USD/CAD (Dollaro statunitense/Dollaro canadese) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |

* Pagina in cui vengono pubblicati i tassi di cambio tra Euro e ciascuna delle due valute tra cui viene calcolato il cross rate ai fini della determinazione del Tasso di Cambio Sottostante, così come indicato nella definizione di Livello di Riferimento.

“Valuta di Liquidazione” indica l’Euro; e

“Valuta di Riferimento” indica, per ciascuna Serie, la divisa di denominazione del Sottostante indicata alla voce “Valuta di Riferimento” nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

“Valuta di Riferimento del Componente del Paniere” indica, per ciascuna Serie e per ciascun Componente del Paniere, la divisa di denominazione del relativo Componente del Paniere indicata alla voce “Valuta di Riferimento del Componente del Paniere” nella Tabella A e/ alla sezione 3 “*Caratteristiche degli Equity Protection Certificates*” delle relative Condizioni Definitive.

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

2. Forma e trasferimento degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è

quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Equity Protection Certificates*.

Il trasferimento degli *Equity Protection Certificates* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che verranno definite dall'Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti gli *Equity Protection Certificates* verranno trasferiti.

3. Esercizio degli *Equity Protection Certificates*

3.1 Esercizio e relativa rinuncia

3.1.1 Esercizio degli *Equity Protection Certificates*.

Ciascun Lotto Minimo di Esercizio degli *Equity Protection Certificates* - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato - sarà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto.

Il termine "esercizio" o termini simili si intendono riferiti ad ogni *Equity Protection Certificate* che verrà automaticamente esercitato secondo le presenti disposizioni.

3.1.2 Rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza

Nonostante quanto previsto al punto 3.1.1 che precede, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Agente di Liquidazione, tramite l'intermediario presso cui detiene il proprio conto titoli. Tale dichiarazione dovrà da questi essere ricevuta:

- (A) **se *Equity Protection Certificates* su singolo Indice italiano:** entro le ore **10:00** CET della Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;
- (B) **se *Equity Protection Certificates* su un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana:** entro le ore **10:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto
- (C) **in tutti gli altri casi:** entro le ore **17:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro le ore sopra indicate.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- (i) Serie, codice ISIN e numero degli *Equity Protection Certificates* posseduti dal Portatore;
- (i) numero degli *Equity Protection Certificates* – pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli dello stesso - relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;

- (iii) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati gli *Equity Protection Certificates* oggetto di rinuncia; e
- (iv) nome, indirizzo e numero di telefono e di fax del Portatore.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, troverà applicazione l'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3864 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Andrea Moioli.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

3.2 Liquidazione

Ogni Lotto Minimo di Esercizio degli *Equity Protection Certificates* conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali.

3.3 Rinuncia all'Esercizio

3.3.1 Valutazioni

La Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. Le Dichiarazioni di Rinuncia ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

3.3.2 Invio della Dichiarazione di Rinuncia

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* cui si riferisce.

Le Dichiarazioni di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che siano state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Rinuncia, gli *Equity Protection Certificates* cui la dichiarazione si riferisce non potranno più essere trasferiti.

3.4 Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso degli *Equity Protection Certificates* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

3.5 Spese

Tutte le Spese dovute in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio di ciascun *Equity Protection Certificates* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore) saranno a carico del rispettivo Portatore.

Con riferimento ad eventuali commissioni dovute in connessione alla sottoscrizione dei *Certificates* si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione

L'esercizio e la liquidazione degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione agli *Equity Protection Certificates*.

3.7. Lotto di Esercizio

Il numero degli *Equity Protection Certificates* esercitati non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di

esercitare gli *Equity Protection Certificates* in violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

4. Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche.

4.1 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli *Equity Protection Certificates* su Azioni

4.1.1 Definizioni

“**Altro Mercato Regolamentato**” indica, con riferimento ad un’Azione, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui l’Azione è quotata;

“**Azione**” indica **(i)** l’azione indicata ai sensi della definizione di “Sottostante” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, ciascuna azione che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione “Componente del Paniere” nell’articolo 1 delle Condizioni Definitive;

“**Caso di Fusione**” indica, con riferimento alle relative Azioni, ogni caso di **(i)** riclassificazione o scambio di tali Azioni a cui consegua il trasferimento di tutte dette Azioni in circolazione - ovvero l’impegno irrevocabile a trasferirle - ad un’altra persona fisica o giuridica; ovvero **(ii)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni tra la Società Emittente le Azioni e un’altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un’eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione); ovvero **(iii)** un’offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui consegua il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l’offerta); ovvero **(iv)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un’altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni in circolazione (ad esclusione delle Azioni detenute o controllate da tale altra persona giuridica) nel periodo di tempo che immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa, purché, in ogni caso, la Data della Fusione corrisponda ad una data in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante o sia a questa precedente ovvero, ove vi fosse più di una data in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante, corrisponda alla data finale in cui l’Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante;

“**Data della Fusione**” indica, in relazione ad un Caso di Fusione, la data di efficacia della fusione, ovvero, nel caso in cui tale data non possa essere determinata secondo le leggi applicabili a tale Caso di Fusione, una diversa data indicata dall’Agente di Calcolo;

“Evento Rilevante” indica una o più delle seguenti circostanze:

1. il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni (tranne che in Caso di Fusione) ovvero la distribuzione gratuita a favore degli attuali titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni, in occasione di assegnazioni di azioni gratuite, di aumenti di capitale a titolo gratuito o di analoghe forme di emissione;
2. la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo, **(i)** delle suddette Azioni, ovvero **(ii)** di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, ovvero **(iii)** di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, ovvero **(iv)** di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di *warrants* o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente di Calcolo abbia a determinare;
3. un dividendo straordinario;
4. l'esercizio di una *call* da parte della Società Emittente le Azioni relativamente alle Azioni per le quali non sia stato interamente versato il prezzo;
5. il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società ad essa collegate) delle Azioni con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
6. in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base ad un piano di conferimento di diritti agli azionisti o ad un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrants*, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dell'Agente di Calcolo;
7. ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto 6 che precede; o
8. ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni.

“Insolvenza” indica il caso in cui, a seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni **(i)** sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni della Società Emittente le Azioni ad un amministratore fiduciario, ad un liquidatore o ad altro soggetto con funzioni analoghe; ovvero **(ii)** la legge vieti ai detentori delle Azioni di trasferirle.

“Mercato Correlato” indica, con riferimento ad un'Azione, ogni mercato, borsa o sistema di quotazione nel quale le negoziazioni hanno un effetto significativo sul complessivo mercato dei contratti di opzione o *future* su tale Azione, il tutto secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo;

“Nazionalizzazione” indica la circostanza in cui tutte le Azioni ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell’obbligo di trasferimento a un’agenzia o a un’autorità governativa o ad un altro ente parastatale;

“Offerta Pubblica” indica un’offerta di acquisto, offerta pubblica, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o un altro evento da parte di qualsiasi entità o soggetto che comporti l’acquisto da parte di tale entità o soggetto, o altrimenti comporti l’ottenimento o il diritto di ottenere per tale entità o soggetto, mediante conversione o altri mezzi, di più del 10 per cento e meno del 100 per cento dei diritti di voto in circolazione della Società Emittente le Azioni, come determinato dall’Agente di Calcolo, sulla base di quanto depositato presso le autorità regolamentari o gli enti di auto-regolamentazione o sulla base di altre informazioni che l’Agente di Calcolo ritenga rilevanti;

“Ora di Riferimento” indica, con riferimento, ad ogni Azione, l’ora a cui l’Agente di Calcolo si riferisce allo scopo di determinare il Prezzo di Riferimento;

“Revoca della Quotazione” indica, in relazione a ogni Azione che sia quotata in un Mercato di Riferimento, la comunicazione emessa da tale Mercato di Riferimento, sulla base delle regole di tale mercato con la quale si comunichi che le Azioni cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato (per qualsiasi ragione diversa del Caso di Fusione o Offerta Pubblica), se tali Azioni non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell’Agente di Calcolo;

“Società Emittente le Azioni” indica, con riferimento al Sottostante, la società che ha emesso tale Azione;

“Stato di Riferimento” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui il Sottostante o la Società Emittente le Azioni abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui la Società Emittente le Azione è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall’Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.1.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.1.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Azioni

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto,

ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di un'Azione ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Azioni si intende:

- 4.1.2.1** la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante le regolari sessioni di negoziazione in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o
- 4.1.2.2** il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che rappresenta per la relativa Azione l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Azione:
- (A)** di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):
- 4.1.2.2.1** all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o
- 4.1.2.2.2** alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un'Azione; o
- 4.1.2.2.3** alle contrattazioni in un Altro Mercato Regolamentato; o
- (B)** di un qualsiasi evento (diverso dall'evento descritto ai paragrafi 4.1.2.3 e 4.1.2.4 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- 4.1.2.3** la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per “**Orario di Chiusura**” si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.1.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,

[Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates" delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]

4.1.2.5 qualora la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

- (A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero
- (B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o
- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.1.2.6 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga dei controlli o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o l'amministrazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquistare, detenere, trasferire o ottenere o altrimenti di effettuare transazioni in relazione a tale Azione]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.1.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione, estinzione anticipata, Caso di Fusione, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione e Insolvenza, Offerta Pubblica relativi agli Equity Protection Certificates su Azioni

4.1.3.1 Le rettifiche di seguito descritte saranno volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi originati dagli Eventi Rilevanti.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, spetta all'Agente di Calcolo stabilire se tale Evento Rilevante abbia un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni e, in caso affermativo, procedere

- (A) ad apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto dell'effetto di diluizione o di concentrazione in ipotesi, e
- (B) a fissare la data di decorrenza della rettifica stessa.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o future sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria il prima possibile e comunque prima che la rettifica diventi effettiva, ai sensi del Regolamento di Borsa ai Portatori come previsto dall'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.1.3.2 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente; in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*,

doendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- (B) ***se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente:*** in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- 4.1.3.3** Se in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Azione sia pari o superiore al Livello Massimo, l'Emittente avrà la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- 4.1.3.4** Qualora, in relazione a un'Azione, si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, l'Emittente potrà
- (A)** richiedere all'Agente di Calcolo di apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto della Revoca della Quotazione o della Nazionalizzazione, a seconda del caso, e di fissare la data di decorrenza della rettifica stessa. L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Revoca della Quotazione o Nazionalizzazione sui contratti di opzione sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato;
 - (B)** estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* mediante comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di estinzione anticipata degli *Equity Protection Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Quotazione o la Nazionalizzazione, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno;
 - (C)** a seguito di qualsiasi rettifica dei termini di regolamento delle opzioni delle Azioni negoziate in tale/i mercato/i o sistema/i di negoziazione o sistema/ii di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione (la "**Fonte di Riferimento delle Opzioni**"), richiedere che l'Agente di Calcolo esegua una corrispondente rettifica a ciascuna o più Condizioni, e tale rettifica sarà effettiva dalla data che l'Agente di Calcolo determini che sia la data di efficacia della corrispondente rettifica fatta dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni. Se le opzioni sulle Azioni non sono negoziate sulla Fonte di Riferimento delle Opzioni, l'Agente di Calcolo effettuerà tale (eventuale) rettifica, a ciascuna o più delle Condizioni come l'Agente di Calcolo ritenga appropriato, con riferimento alle regole e agli (eventuali) precedenti stabiliti dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni, per dar conto del Caso di Fusione, Offerta Pubblica, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione o Insolvenza, a seconda dei casi, che nella determinazione dell'Agente di Calcolo potrebbero aver dato origine ad una

rettifica dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni se tali opzioni fossero così negoziate.

Nei casi di estinzione anticipata di cui sopra, l'Emittente provvederà a corrispondere a ciascun Portatore, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione l'evento che ha dato luogo all'estinzione anticipata, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica ((il o i "**Componente/i Interessato/i**")), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con un Componente del Paniere Sostitutivo come di seguito definito. Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

Per "**Componente del Paniere Sostitutivo**" si intende l'azione appartenente allo stesso settore industriale e alla stessa area geografica del Componente Interessato con la più alta capitalizzazione alla data in cui si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, come determinato dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione.

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

4.2 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relative agli *Equity Protection Certificates* su Indici

4.2.1 Definizioni

"**Elemento Costitutivo dell'Indice**" indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

"**Indice**" indica **(i)** se il Sottostante non è un Paniere, l'indice indicato ai sensi della definizione di "Sottostante" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, l'indice che costituisce un Componente del Paniere, come indicato ai sensi della definizione "Componente del Paniere" nell'articolo 1 delle Condizioni Definitive;

“Mercato Correlato” indica, con riferimento a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell’Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice, come stabilito dall’Agente di Calcolo;

“Mercato di Riferimento” (i) con riferimento ad un Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e **(ii)** con riferimento ad un Elemento Costitutivo dell’Indice, indica il/i mercato/i di riferimento che l’Agente di Calcolo ritenga adatto/i alla valutazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice per poter determinare il Livello di Riferimento;

“Ora di Riferimento” indica, con riferimento ad un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice, l’ora in cui il relativo Sponsor dell’Indice stabilisce il livello o il prezzo di tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice al fine di determinare il Livello di Riferimento;

“Sponsor dell’Indice” indica la società che calcola e gestisce l’Indice o l’Indice Asiatico, indicata nella definizione di “Sponsor dell’Indice” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“Stato di Riferimento” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui l’Indice è calcolato o pubblicato, ovvero lo Stato in cui la società emittente del relativo elemento costitutivo è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall’Agente di Calcolo;

“Valuta di Riferimento” (i) con riferimento all’Indice, la divisa di denominazione del Sottostante indicata nella definizione di “Valuta di Riferimento” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e **(ii)** con riferimento a un Elemento Costitutivo dell’Indice, indica la valuta di denominazione o di quotazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice ovvero la valuta che con ciascuno di tali elementi, come del caso, presenta il collegamento più stretto, secondo quanto stabilito dall’Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.2.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.2.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Indici

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il livello di un Indice ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Indici si intende:

- 4.2.2.1 (A)** qualora il relativo Indice non sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, la mancata apertura del relative Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o
- (B)** qualora il relative Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi,
- (i) la mancata pubblicazione da parte del relativo Sponsor dell'Indice di pubblicare il livello dell'Indice; o
 - (ii) la mancata apertura del Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura, in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o
- 4.2.2.2** il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice rappresenta l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice:
- (A)** di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):
- (i) all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o
 - (ii) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice; o
 - (iii) alle contrattazioni in un qualsiasi mercato sul quale un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice sia quotato o negoziato; o
- (B)** di un qualsiasi evento (diverso da un evento descritto nel paragrafo 4.2.2.3 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni sul relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

4.2.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato relativo ad un Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione;

Al fine di determinare in qualunque momento l'occorrenza di un Evento di Turbativa del Mercato in relazione ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, se un Evento di Turbativa del Mercato si verifica in relazione a tale Elemento Costitutivo dell'Indice in quel momento allora la relativa percentuale di partecipazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice al livello di tale Indice dovrà basarsi sul confronto fra **(aa)** la porzione del livello di tale Indice attribuibile a tale Elemento Costitutivo dell'Indice, e **(bb)** il livello complessivo di tale Indice, in ciascun caso immediatamente prima del verificarsi di tale Evento di Turbativa del Mercato, o se il relativo Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, usando la ponderazione ufficiale di apertura, come pubblicata dal relativo Sponsor dell'Indice come parte dei dati di apertura del mercato; ovvero

4.2.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,

[Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates" delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]

4.2.2.5 Nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione per un Indice o per un Elemento Costitutivo dell'Indice, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

- (A)** convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero
- (B)** convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole

quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o

- (C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o
- (D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.2.2.6 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire, o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Indice o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Indice],

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.2.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione ed estinzione anticipata relativi agli *Equity Protection Certificates* su Indici

L'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, non appena possibile e in ottemperanza alla Condizione Generale 4, di ogni decisione assunta ai sensi dei punti che seguono.

4.2.3.1 Se un Indice:

- (A) non è calcolato e comunicato dal relativo Sponsor dell'Indice, ma viene calcolato e pubblicato da uno Sponsor Successivo ritenuto idoneo dall'Agente di Calcolo; o
- (B) viene sostituito da un successivo indice che utilizzi, secondo l'Agente di Calcolo, formula e metodi di calcolo uguali o simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice,

allora, in ciascun caso, quell'Indice sarà l'indice come calcolato e comunicato da tale Sponsor Successivo o indice successivo, a seconda del caso e, ove necessario, come determinato dall'Agente di Calcolo, moltiplicato per un coefficiente di adeguamento che assicuri la continuità con l'Indice indicato originariamente.

4.2.3.2 Se il relativo Sponsor dell'Indice o, ove applicabile, lo Sponsor Successivo: **(aa)** apporta – o comunica che apporterà – una modifica rilevante alla formula del rispettivo Indice o, comunque (salvo che si tratti di modifiche alla formula che si rendano necessarie per mantenere l'Indice a seguito di modifiche alle azioni che lo compongono, capitalizzazione o altri eventi

simili) (una “**Modifica dell’Indice**”), o **(bb)** cancelli definitivamente quell’Indice (una “**Cancellazione dell’Indice**”), o **(cc)** non riesca a calcolare e comunicare tale Indice (“**Turbativa dell’Indice**”) e, in ciascuna ipotesi, non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B), allora l’Emittente potrà annullare gli *Equity Protection Certificates*, dandone la relativa comunicazione ai Portatori ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di annullamento degli *Equity Protection Certificates*, l’Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenendo in considerazione la Modifica dell’Indice, la Cancellazione dell’Indice o la Turbativa dell’Indice il tutto secondo quanto determinato dall’Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell’Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* aventi come sottostante l’Indice in relazione al quale si è verificato un Evento Rilevante si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora uno o più dei Componenti del Paniere sia oggetto delle ipotesi sub (aa), (bb) e (cc) (“**Componente Interessato**”), e non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B) di cui sopra, l’Emittente si riserva la facoltà di richiedere all’Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con l’indice scelto dall’Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione, che sia diverso da un Indice come sopra definito e che consenta di assicurare la continuità con il Componente Interessato (il “**Componente del Paniere Sostitutivo**”). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come “Componente del Paniere” ai fini del presente Regolamento.

L’Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell’articolo 4 delle Condizioni Generali.

4.2.3.3 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

- (A)** se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l’ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l’Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell’ottavo

Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- (B)** ***se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente:*** in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.2.3.4 Se in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Indice sia pari o superiore al Livello Massimo, l'Emittente avrà la facoltà

di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

4.3 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merce

4.3.1 Definizioni

"Altro Mercato Regolamentato" indica, con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dal Mercato di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

"Livello di Riferimento" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante "Merce";

"Mercato Correlato" indica, con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"Mercato di Riferimento" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Merce" indica (i) se il Sottostante non è un Paniere, la merce indicata ai sensi della definizione di "Sottostante" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, o (ii) se il Sottostante è un Paniere, la merce che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione "Componente del Paniere" nell'articolo 1 delle Condizioni Definitive;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Livello di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o il Mercato di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"Valuta di Liquidazione" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto; e

"**Valuta di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.3.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.3.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merci

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di una Merce, ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Merci si intende:

4.3.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che rappresenta per la relativa merce l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Merce:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):

4.3.2.1.1 all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o

4.3.2.1.1 alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul relativo Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.3.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale

orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.3.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento; ovvero

[Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche degli Equity Protection Certificates " delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:]

4.3.2.4 nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

(B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o

(C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o

(D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.3.2.5 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce,]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.3.3 **Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione e estinzione anticipata relativi agli Equity Protection Certificates su Mercati**

Per "Evento Rilevante" relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Mercati si intende:

- 4.3.3.1 il caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);
- 4.3.3.2 qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento;
- 4.3.3.3 la modifica o alterazione, come indicata ai punti 4.3.3.1 e 4.3.3.2 sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, sarà compito all'Agente di Calcolo apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento, nella misura da questi ritenuta idonea a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi del relativo evento, e fissare la data di decorrenza della rettifica.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al Regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.3.4. Mancata emissione, Revoca delle Negoziazioni e Altri Eventi di Estinzione Anticipata

- 4.3.4.1 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

(A) se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive non indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (aa) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche

le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- (B)** se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente: in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

- 4.3.4.2** Se in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore dell'Indice sia pari o superiore al Livello Massimo, l'Emittente avrà la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection*

Certificates, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

4.3.4.3 Qualora

4.3.4.3.1 il Mercato di Riferimento comunichi, sulla base delle regole di tale mercato, che le Merci cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato per qualsiasi ragione, se tali Merci non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo ("**Revoca delle Negoziations**"); o

4.3.4.3.2 a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, le rettifiche che dovrebbero essere apportate in conformità all'articolo 4.3.3 delle Condizioni di Prodotto di cui sopra, non possano per qualsiasi ragione essere applicate o non siano ragionevolmente realizzabili, secondo quanto ritenuto dall'Agente di Calcolo ("**Altri Eventi di Estinzione Anticipata**"),

l'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* dandone comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In tali casi, l'Emittente corrisponderà a ciascun Portatore, per ciascun *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato degli *Equity Protection Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Negoziations o l'Altro Evento di Estinzione Anticipata, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione agli *Equity Protection Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca delle Negoziations o Altri Eventi di Estinzione Anticipata (il o i "**Componente/i Interessato/i**"), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con una merce (diversa da una merce come sopra definita) che appartenga allo stesso settore merceologico di tale Componente interessato, come determinato dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione (il "**Componente del Paniere Sostitutivo**"). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

L'Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali

Al verificarsi della Revoca delle Negoziazioni o di Altri Eventi di Estinzione Anticipata, l'Agente di Calcolo ne darà comunicazione il prima possibile ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. I Portatori, tuttavia, dovranno tenere presente che è possibile che intercorra un lasso di tempo tra il momento in cui gli eventi di cui sopra si verificano e il momento in cui essi sono resi noti agli stessi Portatori.

4.4 Eventi Rilevanti ed Eventi di Turbativa del Mercato relativi agli *Equity Protection Certificates* su Merci diverse da Metalli Preziosi, Oro, Argento, Platino o Palladio

4.4.1 Definizioni

"**Data di Consegna**" indica, rispetto a ciascuna data per la quale trovi applicazione ai fini della rilevazione del Livello di Riferimento, secondo quanto riportato nelle Condizioni Definitive, il mese di scadenza del primo Future relativo al Sottostante e, in caso di Paniere, a ciascun Componente del Paniere, la cui data di scadenza sia successiva a tale data;

"**Data di Trade**" indica la data di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive in riferimento alla relativa Serie.

"**Future(s)**" indica un contratto, relativo al Sottostante, per la consegna futura dell'oggetto di tale contratto ad una data di consegna;

"**Giorno di Riferimento**" ha il significato indicato di seguito;

"**Livello di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante "Merci";

"**Mercato di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"**Merce**" indica la merce specificata nella definizione di "Sottostante" nelle Condizioni Definitive;

"**Prezzo di Riferimento**" indica qualsiasi livello, valore o prezzo (incluso il Livello di Riferimento) che l'Agente di Calcolo è tenuto a determinare con riferimento ad una Merce ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

4.4.2 Evento di Turbativa del Mercato

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente agli *Equity Protection Certificates* su Merci si intende un qualsiasi evento che, nel caso in cui si verificasse, darebbe luogo ad un Evento di Turbativa di Mercato (come descritto di seguito), che accada in qualsiasi data in cui l'Agente di Calcolo avrebbe dovuto, ai sensi delle Condizioni di Prodotto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento di una Merce ("**Giorno di Riferimento**"). L'Agente di Calcolo determinerà in buona fede tale Prezzo di Riferimento tenendo in considerazione l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato rispetto alla Merce in o in relazione a tale Giorno di Riferimento, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

I seguenti eventi sono considerato Eventi di Turbativa del Mercato:

- (i) Turbativa della Fonte del Prezzo;
- (ii) Sospensione delle Negoziazioni;
- (iii) Assenza del Prezzo della Merce;
- (iv) Modifica Sostanziale della Formula;
- (v) Modifica Sostanziale del Contenuto;
- (vi) Turbativa Fiscale; o
- (vii) Restrizione della Negoziazione.

Laddove:

"Assenza del Prezzo della Merce" indica (A) il mancato inizio delle negoziazioni, o la prolungata o permanente interruzione delle negoziazioni, in Futures nel Mercato di Riferimento o (B) il venir meno della Merce o delle negoziazioni avente ad oggetto la Merce;

"Modifica Sostanziale del Contenuto" indica il verificarsi, a partire dalla Data di *Trade* , di una modifica sostanziale nel contenuto, composizione o formazione della Merce o del relativo Future;

"Modifica Sostanziale della Formula" il verificarsi, a partire dalla Data di *Trade* , di una modifica sostanziale nella formula utilizzata per calcolare qualsiasi Prezzo di Riferimento;

"Turbativa della Fonte del Prezzo" indica (A) la mancata diffusione o pubblicazione da parte del Mercato di Riferimento di qualsiasi Prezzo di Riferimento (o delle informazioni necessarie per determinare qualsiasi Prezzo di Riferimento) o (B) la temporanea o permanente interruzione o indisponibilità del Mercato di Riferimento;

"Turbativa Fiscale" indica l'imposizione, o la modifica o cancellazione, da parte di qualsiasi Stato o autorità fiscale dell'accisa, di qualsiasi tassa di estrazione, di vendita, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, di trasferimento, di bollo o altre simili imposte e/o tasse sulla, o calcolate facendo riferimento alla, relativa Merce (diverse da un'imposta e/o tassa sul, o calcolata facendo riferimento al, guadagno netto o lordo), che abbiano luogo a partire dalla Data di *Trade* , qualora l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o cancellazione, sia quello di aumentare o ridurre il Prezzo di Riferimento nel giorno che sarebbe stato il Giorno di Riferimento ove non si fosse verificata una tale imposizione, modifica o cancellazione;

"Restrizione della Negoziazione" indica la sostanziale restrizione imposta alla negoziazione in Futures o Mercè nel Mercato di Riferimento o alle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo; e

"Sospensione delle Negoziazioni" indica la sostanziale sospensione delle negoziazioni in Futures o Mercè nel Mercato di Riferimento o delle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in

qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo.

4.5 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi agli *Equity Protection Certificates* su Tassi di Cambio

4.5.1 Definizioni:

"Altro Mercato" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dal Mercato di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"Divisa di Riferimento" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"Livello di Riferimento" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Mercato Correlato" indica, salvo diversa definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o future sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"Mercato di Riferimento" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Ora di Riferimento" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Livello di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o il Mercato di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"Prima Valuta" indica la valuta che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante;

"Seconda Valuta" indica la valuta che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante;

"Tasso di Cambio Sottostante" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“**Valuta di Liquidazione**” si rinvia alla definizione dell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.5.2 Evento di Turbativa del Mercato

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, stabilire il livello di un Tasso di Cambio Sottostante nella Valuta di Liquidazione.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” si intende:

(i) laddove il Mercato di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall’Agente di Calcolo,

4.5.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell’Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):

4.5.2.1.1 alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato; o

4.5.2.1.2 alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell’Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni su una Seconda Valuta, relative alla sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.5.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un’ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sul

Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o

4.5.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi **Stato di Riferimento**;

(ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:

4.5.2.4 l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) di una Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Mercato di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Livello di Riferimento" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o nelle "Informazioni relative al Sottostante", o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o

4.5.2.5 qualsiasi evento, descritto nell'articolo 4.5.2.3 di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante

in entrambi i casi (i) e (ii) di cui sopra, se, a giudizio dell'Agente di Calcolo, gli eventi di cui sopra sono rilevanti. Nella valutazione di cosa sia "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà prendere in considerazione quelle circostanze che ritiene appropriate secondo la sua ragionevole discrezione.

4.5.3 Rettifiche

Nel caso in cui una Seconda Valuta - in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento - venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicato come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.4 delle Condizioni di Prodotto, tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

4.5.4 Eventi di Estinzione Anticipata

4.5.4.1 Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o

nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi dell'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, o

- 4.5.4.2 laddove il Mercato di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui il Mercato di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

(tali eventi sono di seguito indicati come "**Eventi di Estinzione Anticipata**")

l'Emittente potrà annullare gli *Equity Protection Certificates* dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto.

Nel caso in cui gli *Equity Protection Certificates* vengano così annullati, l'Emittente corrisponderà un importo a ciascun Portatore rispetto a ciascun *Equity Protection Certificate* posseduto da tale Portatore che corrisponderà al valore di mercato del *Equity Protection Certificate*, tenendo in considerazione il rispettivo Evento di Annullamento, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo, al verificarsi di un Evento di Annullamento, darà comunicazione del verificarsi di un Evento di Annullamento non appena possibile ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Tuttavia, i Portatori devono essere a conoscenza del fatto che possono verificarsi dei ritardi tra il momento in cui tali Eventi si verificano ed il momento in cui gli stessi vengono riportati ai Portatori.

5. Legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca.

Per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

(II) CONDIZIONI GENERALI

1. Carattere contrattuale degli *Equity Protection Certificates*

I diritti connessi agli *Equity Protection Certificates* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. Gli *Equity Protection Certificates* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.

2. Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, gli *Equity Protection Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sugli *Equity Protection Certificates*. L'Emittente potrà estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificates* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

3. Acquisti degli *Equity Protection Certificates* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare gli *Equity Protection Certificates* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento degli *Equity Protection Certificates* così acquistati.

4. Comunicazioni

4.1 Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se (i) pubblicata sul sito internet www.x-markets.it per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

5.1 Agente

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente Principale, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.2 Agente di Calcolo

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l'“**Agente di Calcolo**” definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

5.3 Agente di Liquidazione

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.4 Modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e

siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

6. Imposte e tasse

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di "Spese" contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall'esercizio degli *Equity Protection Certificates* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (incluse ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*. Pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all'Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione agli *Equity Protection Certificates* appartenenti al Portatore medesimo. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

7. Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie precedentemente emessa.

8. Sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il "**Sostituto**") subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione agli *Equity Protection Certificates*, siano garantite in modo incondizionato e irrevocabile da Deutsche Bank AG;
- 8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che gli *Equity Protection Certificates* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;

8.1.3 l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni vi contenute.

10. Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto

VII. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

(*facsimile*)

Deutsche Bank AG

Equity Protection Certificates relativi a [•] (ISIN: [•])

(gli "**Equity Protection Certificates**")

(Ove non diversamente definiti nel presente documento, i termini in lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nel Prospetto di Base relativo agli Equity Protection Certificates)

La presente comunicazione dovrà essere inviata, debitamente compilata, all'Agente di Liquidazione. Ove la presente dichiarazione fosse ritenuta dall'Agente di Liquidazione incompleta o redatta in forma non appropriata o non propriamente inviata, la stessa sarà inefficace. Ove la dichiarazione incompleta o non adeguata fosse successivamente corretta in un modo ritenuto appropriato dall'Agente di Liquidazione, essa sarà considerata quale nuova dichiarazione inviata all'ora in cui è ricevuta dall'Agente di Liquidazione.

SI PREGA DI USARE CARATTERI IN MAIUSCOLO

A: Deutsche Bank S.p.A.
Direzione Generale – Ufficio Titoli
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano
Attenzione: Andrea Moioli
Tel: 02 4024 3864
Fax: 02 4024 2790
(l' "**Agente di Liquidazione**")

Per il tramite di: _____

[inserire indirizzo dell'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale gli Equity Protection Certificates sono depositati]

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

dei Deutsche Bank AG **Equity Protection Certificates** relativi a [•] (ISIN: [•])

Numero di Equity Protection Certificates detenuti dal Portatore

Il/i sottoscritto/i detiene/detengono **Equity Protection Certificates** nel numero che segue: [●]

Numero di *Equity Protection Certificates* per i quali si rinuncia all'esercizio

Il/i sottoscritto/i rinuncia/no all'esercizio automatico a scadenza dei seguenti *Equity Protection Certificates*: [●]

Estremi del conto

Gli *Equity Protection Certificates* in relazione ai quali si rinuncia all'esercizio automatico sono depositati sul conto n. [●] presso [●] (***specificare l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale gli Equity Protection Certificates sono depositati***).

Il/i sottoscritto/i con la presente rinuncia all'esercizio automatico degli *Equity Protection Certificates* indicati al paragrafo 2 che precede.

Nome del/dei Portatore/i: [●]

Indirizzo completo: [●]

Numero di telefono e numero di fax: [●]

Firma del Portatore: _____

Luogo e data: _____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si prende atto che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno oggetto di trattamento da parte di [Deutsche Bank S.p.A.] anche mediante l'utilizzo di procedure telematiche ed informatiche, esclusivamente al fine di dare esecuzione alla presente rinuncia d'esercizio. L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della dichiarazione di rinuncia all'esercizio. I dati personali non saranno trattati per finalità diverse da quelle sopra indicate e non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolare del trattamento dei dati è [Deutsche Bank S.p.A.]. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

.



PROGRAMMA *EQUITY PROTECTION CERTIFICATES*

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta e/o la quotazione di

**“*[EURO] EQUITY PROTECTION [CAP]
CERTIFICATES [QUANTO] SU [•]*”**

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base, che incorpora per riferimento il Documento di Registrazione relativo all'Emittente (quest'ultimo depositato presso la Consob in data 15 maggio 2008 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 8039145 del 24 aprile 2008), e disponibile sul sito internet www.x-markets.it) - e successivi aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates* di Borsa Italiana S.p.A. (il “SeDeX”) dei *certificates* oggetto del Programma “*Equity Protection Certificates*” in data 11 giugno 2008 con provvedimento n. 5915.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse [a Borsa Italiana S.p.A. in data [•] e] alla Consob in data [•] e sono pubblicate sul sito internet www.x-markets.it dal [•]



Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive unitamente al Prospetto di Base (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa sugli strumenti finanziari, e Documento di Registrazione) al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente e all'offerta e/o alla quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento. A tal riguardo si precisa che il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it.

1. Definizioni

Salvo ove diversamente indicato, nelle presenti Condizioni Definitive i termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Regolamento degli *Equity Protection Certificates* contenuti nella Nota Informativa del Prospetto di Base.

2. Fattori di rischio

Descrizione sintetica delle caratteristiche essenziali degli Equity Protection Certificates e degli Equity Protection CAP Certificates (insieme gli "Equity Protection Certificates")

Gli *Equity Protection Certificates* non offrono alcun rendimento garantito.

Gli *Equity Protection Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata. Gli *Equity Protection Certificates* possono essere:

- (i) di tipo "quanto" (gli "*Equity Protection Certificates Quanto*") o
- (ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Equity Protection Certificates*").

Gli *Equity Protection Certificates Quanto* sono *certificates* il cui Sottostante, qualunque sia la valuta in cui è espresso, viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro.

Gli *Equity Protection Certificates Quanto*, in particolare, permettono al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante da fluttuazioni nel Tasso di Cambio. Tale operazione determina un costo implicito maggiore dei *Certificates* di tipo Quanto rispetto a quelli di tipo Euro. L'Emittente, al fine di neutralizzare il relativo rischio di cambio, terrà in considerazione la volatilità del tasso di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del Sottostante e la correlazione tra tale tasso di cambio ed il Sottostante. Gli *Euro Equity Protection Certificates*, nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dall'Euro - valuta in cui viene corrisposto l'Importo di Liquidazione - sono soggetti al rischio di cambio; per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 2.2.1 *Rischio di Cambio specifico relativo agli Euro Equity Protection Certificates* della Nota Informativa. Gli *Equity Protection Certificates* danno diritto a percepire alla scadenza un importo, l'"Importo di Liquidazione", legato alla *performance* del Sottostante.

Se la *performance* del Sottostante è positiva (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia superiore al Livello di Riferimento Iniziale) l'Importo di Liquidazione pagato alla scadenza comporterà un guadagno per l'investitore. Tale guadagno varierà in funzione del cosiddetto "Fattore di Partecipazione" prefissato dall'Emittente (superiore allo 0%) ed indicato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, in tale ipotesi il Portatore riceverà oltre al Livello di Riferimento Iniziale un ulteriore importo in Euro, partecipando al rialzo del Sottostante nella misura del Fattore di Partecipazione. Maggiore è il Fattore di Partecipazione, maggiore sarà l'Importo di Liquidazione, in quanto l'investitore "parteciperà" in misura minore, uguale o superiore alla *performance* del Sottostante a seconda che il Fattore di Partecipazione sia rispettivamente inferiore, uguale o superiore al 100%.

Nel caso di *Equity Protection CAP Certificates*, il guadagno potenziale non potrà tuttavia superare un certo ammontare prefissato. Infatti, qualora la *performance* positiva del Sottostante sia pari o superiore ad un valore, definito "Strike", l'Importo di Liquidazione degli *Equity Protection CAP Certificates* sarà pari al cosiddetto "Importo Massimo".

Se alla scadenza la *performance* del Sottostante è negativa (ossia se il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale), agli investitori è assicurata una protezione dell'investimento effettuato in sede di sottoscrizione, protezione che sarà totale o parziale a seconda che il Livello di Protezione sia uguale o inferiore al 100%.

In ogni caso, l'Importo di Liquidazione corrisposto a scadenza non scenderà mai al di sotto di un livello minimo garantito rappresentato dal suddetto Livello di Protezione. Infatti, qualora il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ed inferiore al Livello di Protezione, agli investitori verrà corrisposto tale importo minimo garantito. In questo caso gli investitori subiranno una perdita qualora tale importo minimo garantito sia inferiore all'investimento effettuato (ossia quando il Livello di Protezione sia inferiore al 100%). Occorre tenere presente, infine, che nel caso in cui il Livello di Riferimento Finale sia inferiore al Livello di Riferimento Iniziale ma superiore al Livello di Protezione oltre all'importo minimo garantito verrà corrisposto un ulteriore importo pari alla differenza tra il Livello di Riferimento Finale e il Livello di Protezione. Anche in questo caso, tuttavia, sebbene di minore entità, l'investitore subirà una perdita.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio (i) per esplicitare gli scenari di rendimento, al paragrafo 2.3 “Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell’investimento” a pagina 32 della Nota Informativa, (ii) per la descrizione del cosiddetto *unbundling* delle varie componenti opzionarie costitutive degli Equity Protection Certificates, al sottoparagrafo “Valore teorico degli Equity Protection Certificates e Scomposizione del Prezzo” a pagina 32 della Nota Informativa.

2.1 Avvertenze generali

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati alla sottoscrizione, acquisto e/o vendita dei *certificates* di tipo *Equity Protection Certificates* oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti. Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente come incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute, nonché le informazioni sul singolo Sottostante emesso nelle relative Condizioni Definitive. Gli *Equity Protection Certificates*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare in tutto o in parte il capitale investito negli *Equity Protection Certificates* alla scadenza (si veda, di seguito, il paragrafo 2.2.2 “Rischio di perdita del capitale investito” della Nota Informativa). È, quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Nel caso in cui un acquirente degli *Equity Protection Certificates* finanzia la sottoscrizione o l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto deve sopportare qualunque perdita subita, qualora il prezzo di mercato degli *Equity Protection Certificates* abbia una *performance* inferiore rispetto alle sue previsioni, ma deve anche ripagare il prestito maggiorato degli interessi. Si consiglia ai potenziali investitori di non presupporre di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dagli *Equity Protection Certificates* per la restituzione del prestito o il pagamento degli interessi. Gli *Equity Protection Certificates* non forniscono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente. Le potenziali diminuzioni del prezzo degli *Equity Protection Certificates* non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi. Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima della sottoscrizione o dell'acquisto, se la sua condizione finanziaria sia tale da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o esecuzione dei pagamenti degli interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni. I potenziali investitori che intendano sottoscrivere o acquistare gli *Equity Protection Certificates* a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini degli *Equity Protection Certificates*, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente. Si consideri che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *certificates* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non

esaustivo, la natura dei *certificates* e il Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento negli *Equity Protection Certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante. Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, **(i)** l'opportunità di un investimento negli *Equity Protection Certificates*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, **(ii)** le informazioni fornite nel presente documento, nonché **(iii)** la tipologia del Sottostante. Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che incorporano diritti di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un'opzione *put* dà diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio"). Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa ad un sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa ad un Sottostante il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

2.2 Fattori di rischio connessi agli *Equity Protection Certificates*

2.2.1 Rischio di cambio specifico relativo agli *Euro Equity Protection Certificates*

L'investimento negli *Euro Equity Protection Certificates* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. La Valuta di Riferimento del Sottostante può essere, infatti, diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*; in questo caso, il calcolo dell'Importo di Liquidazione terrà conto della conversione nella Valuta di Liquidazione sulla base del relativo Tasso di Cambio. I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. La Valuta di Riferimento del Sottostante degli *Equity Protection Certificates Quanto* viene sempre convenzionalmente espressa in Euro permettendo, quindi, al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio. Non può, tuttavia, essere escluso a priori che fluttuazioni nei tassi di cambio possano avere effetti negativi sull'andamento del Sottostante e, quindi, indirettamente, anche sugli *Equity Protection Certificates Quanto*. Per esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa.

2.2.2 Rischio di perdita del capitale investito

Nel caso in cui la *performance* del Sottostante sia negativa l'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

Tale rischio di perdita dipende dal Livello di Protezione fissato dall'Emittente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Più basso sarà fissato il Livello di Protezione più alta sarà la perdita che l'investitore potrebbe subire.

Si segnala, inoltre, che il rischio di perdita del capitale investito è anche influenzato, per quanto riguarda gli *Euro Equity Protection Certificates* dal tasso di cambio applicato nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante è diversa dall'Euro. A tale riguardo, per ulteriori esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del*

funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento" della Nota Informativa.

2.2.3 Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore degli *Equity Protection Certificates*

Il valore degli *Equity Protection Certificates* dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale gli *Equity Protection Certificates* sono correlati. A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo degli *Equity Protection Certificates*, un aumento del valore del Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo degli *Equity Protection Certificates* (e viceversa in caso di diminuzione). Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative. I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione degli *Equity Protection Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione. In ultima analisi, si può affermare che il valore degli *Equity Protection Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante o, qualora rilevante, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi 2.2.8 "*Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità*", 2.2.12 "*Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali – misure che l'Emittente può adottare*" e 2.2.13 "*Rischio di annullamento degli Equity Protection Certificates a seguito di Eventi Rilevanti*" della Nota Informativa), il livello generale del tasso di interesse, la frequenza ed intensità delle oscillazioni di prezzo relative al Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori. Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti degli *Equity Protection Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore degli *Equity Protection Certificates* al variare del valore del Sottostante di cui al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento degli Equity Protection Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa. Qualora il Sottostante sia costituito da un indice di merci il cui livello venga calcolato mediante riferimento a contratti *future* su merci o da merci il cui prezzo sia determinato mediante riferimento a detti contratti, il rendimento degli *Equity Protection Certificates* potrebbe non essere perfettamente correlato all'andamento del prezzo delle merci sottostanti, e quindi potrebbe consentire di sfruttare solo parzialmente il rialzo dei prezzi. Ciò in quanto l'utilizzo di tali parametri prevede normalmente meccanismi di "*rolling*", in virtù dei quali i *futures* che scadono anteriormente ad una data in cui deve essere valutato il Livello di Riferimento del Sottostante vengono sostituiti con altri *futures* aventi scadenza successiva, con un costo, il *transaction charge*, che può influire sul livello o il prezzo utilizzato come Livello di Riferimento per gli *Equity Protection Certificates*. Peraltro, l'investitore deve considerare che i contratti a termine (*futures*) su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro della merce sottostante oppure al livello delle riserve naturali stimate; ciò vale in particolare modo con riferimento al settore dell'energia. Inoltre, il prezzo di un *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*. Questi fattori che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle merci spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.

2.2.4 Rischio Liquidità

Gli *Equity Protection Certificates* potrebbero presentare problemi di liquidità, per cui può verificarsi che il prezzo di tali strumenti finanziari possa essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Al riguardo, si precisa che l'Emittente potrà con riferimento a ciascuna Serie (i) richiedere l'ammissione a quotazione presso il mercato regolamentato dei *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX"), senza tuttavia garantire che

essa verrà ammessa a quotazione in tale mercato, o (ii) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, o (iii) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX. Nei casi di offerta in sottoscrizione della Serie non seguita da quotazione, né l'Emittente né altro soggetto assumono l'impegno di effettuare operazioni di negoziazione sugli *Equity Protection Certificates* emessi al fine di sostenerne la liquidità. Nel caso in cui l'attività sottostante sia costituita da un indice di fondi gli *Equity Protection Certificates* non verranno ammessi a quotazione. In tale ipotesi, si segnala che il rischio di liquidità per il Portatore sarà maggiore rispetto al caso in cui l'Emittente richieda l'ammissione a quotazione dei *Certificates* presso il SeDeX. Nel caso di quotazione, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di *Market Maker* degli *Equity Protection Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "Istruzioni di Borsa"), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni di Borsa medesime. Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

2.2.5 Rischio di costi, commissioni, spese e assenza di interessi e dividendi

(i) Non è prevista l'applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di esercizio da parte dell'Emittente. L'Emittente può corrispondere commissioni al collocatore e possono essere sostenute commissioni ed altri costi operativi, non applicati dall'Emittente, in connessione alla sottoscrizione di cui sarà data informativa nelle Condizioni Definitive, nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o alla vendita degli *Equity Protection Certificates*. Tali costi potrebbero comportare un onere comparativamente alto, riducendo in tal modo ed in maniera potenzialmente significativa l'importo di Liquidazione dei relativi *Equity Protection Certificates*. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza della sottoscrizione, dell'acquisto o della vendita degli *Equity Protection Certificates*.

(ii) Gli *Equity Protection Certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore del *Equity Protection Certificates* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

2.2.6 Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento negli *Equity Protection Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'importo di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute. In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione agli *Equity Protection Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.2.7 Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (i) a se stesso, quale obbligato principale in relazione agli *Equity Protection Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata; a condizione tra l'altro che le obbligazioni del Sostituto siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente; e (ii) l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di

Calcolo e Agente di Liquidazione (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.8 Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, l'adempimento delle obbligazioni relative agli *Equity Protection Certificates* e/o il mantenimento dei relativi contratti di copertura sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente gli *Equity Protection Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento. Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente gli *Equity Protection Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 2 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.9 Rischio di modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5.4 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.10 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

Gli *Equity Protection Certificates* non sono e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato ("**Securities Act**"), né la negoziazione degli *Equity Protection Certificates* è stata approvata dalla *United States Commodity Futures Trading Commission* ("**CFTC**") ai sensi dello *United States Commodity Exchange Act* ("**Commodity Exchange Act**"). Qualsiasi offerta o vendita degli *Equity Protection Certificates* deve essere effettuata nell'ambito di operazioni esenti dai requisiti di registrazione previsti dal *Securities Act*, ai sensi della *Regulation S*. Nessun *Equity Protection Certificate*, o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun *Equity Protection Certificate* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Ai sensi del presente paragrafo, "**Stati Uniti**" indica gli Stati Uniti d'America (inclusi gli Stati e Distretti della Colombia), i suoi territori e possedimenti e altre aree soggette alla sua giurisdizione; e "**soggetto U.S.**", indica un soggetto statunitense secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* del *Securities Act* o un soggetto che non rientra nella definizione di soggetto non-statunitense secondo la *Rule 4.7* dell'*United States Commodity Exchange Act*. I potenziali investitori in *Equity Protection Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

2.2.11 Rischio di imposizione fiscale

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, cessione e/o esercizio degli *Equity Protection Certificates*. L'Imposizione fiscale sugli *Equity Protection Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori. I Portatori sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento e, in ogni caso, il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione agli *Equity Protection Certificates* è condizionata al pagamento delle tasse, imposte, oneri, ritenute o altri importi a qualunque titolo dovuti in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento degli *Equity Protection Certificates*.

2.2.12 Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante. In particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del relativo Sottostante e a seconda del verificarsi di determinati eventi, l'Agente di Calcolo può rettificare i termini e le condizioni del Regolamento. In particolare, quando si verifichi un Evento di Turbativa del mercato o un Evento Rilevante alla Data di Determinazione o alla Data di Valutazione, si possono verificare i seguenti scenari:

(i) **Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi prima dell'emissione nell'ipotesi di sollecitazione al pubblico**

- (A) Qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato relativo al Sottostante, come definito, a seconda del relativo Sottostante, all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, per Data di Determinazione si deve intendere il primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it; Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere e la valutazione del relativo Livello di Riferimento Iniziale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avvenga separatamente per ciascun Componente del Paniere, qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato (A) la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata, e (B) la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet: www.x-markets.it;

- (B) Qualora in una Data di Determinazione l'Agente di Calcolo constati che il valore del Sottostante sia pari o superiore al Livello Massimo indicato nella Tabella A, l'Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all'emissione degli *Equity Protection Certificates* dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito internet www.x-markets.it.

(ii) Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi alla Data di Valutazione

Qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato come definito, a seconda del relativo Sottostante, all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, e, ove applicabile, l'ultimo prezzo o livello di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione a ciascun bene incluso nel Sottostante medesimo, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine. Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere e la valutazione del relativo Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avvenga separatamente per ciascun Componente del Paniere, qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato (A) la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata, e (B) la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato.

2.2.13 Rischio di annullamento degli *Equity Protection Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi relativi al Sottostante e indicati come Eventi Rilevanti, a seconda dei relativi Sottostanti, nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, l'Agente di Calcolo potrà, in alcuni casi, annullare gli *Equity Protection Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Equity Protection Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato del *Equity Protection Certificate*, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

2.2.14 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul Sottostante e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico.

2.2.15 Rischio di potenziali conflitti di interessi

(i) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente è Agente di Calcolo degli *Equity Protection Certificates*.

(ii) Conflitto con l'Agente di Liquidazione

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione degli *Equity Protection Certificates*.

(iii) Coincidenza dell'Emittente con il market maker

L'Emittente è il *market maker* degli *Equity Protection Certificates*.

(iv) Attività di collocamento degli *Equity Protection Certificates*

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori con riferimento agli *Equity Protection Certificates*.

(v) Negoziazioni effettuate sul Sottostante

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire a diverso titolo con riferimento agli *Equity Protection Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, degli *Equity Protection Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di Collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore degli *Equity Protection Certificates*.

(vi) Operazioni di copertura (*hedging*)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita degli *Equity Protection Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore degli *Equity Protection Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore degli *Equity Protection Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza degli *Equity Protection Certificates*.

(vii) Informazioni privilegiate

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore degli *Equity Protection Certificates*.

2.2.16 Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

Gli *Equity Protection Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa agli *Equity Protection Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo, a che verranno modificate dall'Emittente qualora fuorvianti

3. Caratteristiche degli *Equity Protection Certificates*

Le presenti Condizioni Definitive sono relative [all'offerta in sottoscrizione al pubblico] [all'ammissione alla quotazione sul SeDeX] di [*Euro*] *Equity Protection [CAP] Certificates* [*Quanto*] emessi dall'Emittente su [Azione •] [Azione Asiatica •] [Azione Italiana •] [Indice •] [Indice Asiatico •] [Indice Italiano •] [Merce •] [Merce Asiatica •] [Tasso di Cambio •] [Paniere di Azioni composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Indici composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Merci composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] [Paniere di Tassi di Cambio composto dai seguenti Componenti del Paniere: •] (gli "***Equity Protection Certificates***").

[Le caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* oggetto di offerta in sottoscrizione al pubblico sono descritte nella Tabella A che segue.]

[Le caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione sono descritte nella Tabella B che segue.]

In caso di *Equity Protection Certificates* su Paniere, inserire se applicabile: La valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente].

[In caso di Equity Protection Certificates su Paniere, inserire se applicabile: La valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente].

[In caso di Equity Protection Certificates su Paniere, inserire se conosciuto precedentemente alla Data di Determinazione o alla Data di Emissione: Il Peso del Componente del Paniere è per [•] pari a [•]; per [•] pari a [•]].

[In caso di Equity Protection Certificates su Paniere, inserire: Il Peso Percentuale del Componente del Paniere è per [•] pari a [•]; per [•] pari a [•]].

[In caso gli Equity Protection Certificates su Paniere, inserire: La Valuta di Riferimento del Componente del Paniere è per [•] [•]; per [•] [•]].

[In caso di Equity Protection Certificates su Azioni, Indici, Merci, Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Merci, inserire se applicabile: Il Mercato di Riferimento del Sottostante [•] si trova in un Paese cd."emergente"].

[Il Mercato di Riferimento è [•] **[In caso di Indici i cui Elementi Costitutivi dell'Indice fanno riferimento a diversi mercati di riferimento:** , relativamente a ciascun titolo o altro bene costitutivo dell'Indice, la borsa valori primaria nella quale tale titolo o altro bene venga quotato o negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo]. [Il Mercato di Riferimento è situato in un paese emergente e pertanto si applicano le ulteriori previsioni in tema di Eventi di Turbativa di Mercato di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto.]

[In caso di Equity Protection CAP Certificates su Merci inserire se applicabile: La Data di Trade è [•]]

[In caso di Equity Protection CAP Certificates inserire: Gli *Equity Protection Certificates* oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono del tipo "*Equity Protection CAP Certificates*" e, pertanto, l'Importo di Liquidazione in caso di *performance* positiva del Sottostante uguale o superiore allo Strike, non potrà essere maggiore dell'Importo Massimo, calcolato come prodotto tra il CAP e il Multiplo. Il CAP è calcolato in funzione di una Percentuale CAP pari a [•].]

Gli *Equity Protection Certificates* oggetto di [offerta in sottoscrizione al pubblico] [ammissione alla quotazione] hanno facoltà di esercizio di tipo europeo e sono pertanto esercitabili alla scadenza.

4. Prezzo degli *Equity Protection Certificates*

Il prezzo degli *Equity Protection Certificates*, nel corso della durata del titolo, è influenzato, oltre che dal prezzo del Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse e la durata residua degli *Equity Protection Certificates* così come indicato nella sezione 2 "*Fattori di Rischio*" della Nota Informativa. [A titolo puramente esemplificativo, la Tabella B allegata in appendice contiene il Prezzo Indicativo dei/degli [Euro] *Equity Protection Certificates* [Quanto], determinato alla data del [•].]

5. Reperimento delle Informazioni relative al Sottostante

I livelli del Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alla pagina [Reuter / Bloomberg []]. [se Merci: il prezzo ufficiale è calcolato [•]].

[I PARAGRAFI CHE SEGUONO VERRANNO INCLUSI NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE SOLO NEL CASO DI OFFERTA AL PUBBLICO DELLA RELATIVA SERIE:

INFORMAZIONI SULL'OFFERTA AL PUBBLICO

Si invita il Portatore a leggere attentamente le “Avvertenze importanti da riferire al periodo precedente l'ammissione a quotazione degli *Equity Protection Certificates*” contenute nel Regolamento

1. Informazioni sul collocamento

Il collocamento degli *Equity Protection Certificates* avviene tramite [•] (il Collocatore) con sede in [•]. [, o tramite i **Collocatori on-line**,] [ovvero i **Soggetti Autorizzati**]; questi soggetti potranno avvalersi di promotori finanziari. Il collocamento avrà luogo dal [•] al [•].

Il Responsabile del Collocamento è [•] con sede in [•].

Le richieste di sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* possono essere presentate al Collocatore, anche per il tramite dei Soggetti Autorizzati, [ed al Collocatore *on-line*,] e tali soggetti potranno a tal fine eventualmente avvalersi di promotori finanziari, compilando il relativo modulo di adesione messo a disposizione unitamente alle presenti Condizioni Definitive, [ovvero attraverso le relative procedure nel caso di raccolta delle adesioni mediante utilizzo di strumenti elettronici via internet]. Tale scheda di adesione deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e deve pervenire al Collocatore [, ai Collocatori on-line] o ai Soggetti Autorizzati nei termini indicati al presente paragrafo. È nulla la scheda di adesione che non sia stata compilata in tutte le sue parti ovvero che pervenga ai suddetti soggetti al di fuori dei termini sopra richiamati. La scheda di adesione è anche nulla nel caso in cui non siano stati identificati correttamente il numero degli *Equity Protection Certificates* in relazione ai quali si intende aderire all'offerta. Si rinvia in ogni caso alle specifiche previsioni contenute nella relativa scheda di adesione.

L'Emittente non risponde dell'operato del Collocatore, dei Collocatori *on-line* o dei Soggetti Autorizzati a cui l'aderente all'offerta si è rivolto per la presentazione della richieste di sottoscrizione.

2. Destinatario dell'offerta

Destinatari dell'offerta degli *Equity Protection Certificates* su [•] sono [i clienti al dettaglio in Italia / i clienti professionali] come definiti dall'art. 26, comma 1 del Regolamento Intermediari.

3. Caratteristiche dell'offerta

Il Prezzo di Sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* oggetto di offerta in sottoscrizione al pubblico è pari ad Euro [•].

Il prezzo [giornaliero] degli *Equity Protection Certificates* verrà pubblicato sui circuiti [Reuters] [Bloomberg] alla pagina [•] e sul sito internet www.x-markets.it.

4. Commissioni ed oneri per la sottoscrizione

[Non sono previste commissioni, né altri oneri a carico del Portatore per la sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates*.]

OPPURE

[È prevista una commissione di collocamento [non] inclusa nel Prezzo di Sottoscrizione pari a [•].]

5. Emissione e consegna degli *Equity Protection Certificates*

Gli *Equity Protection Certificates*, vengono emessi il [•] (la “**Data di Emissione**”).

Gli *Equity Protection Certificates*, saranno messi a disposizione del Portatore entro il [•] (la “**Data di Regolamento**”), a mezzo di conforme evidenziazione contabile nel deposito indicato dal Portatore nel modulo di sottoscrizione utilizzato.

6. Quantità offerta, sottoscrizione degli *Equity Protection Certificates* su [•],

La quantità degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta è di un massimo di [•] *certificates*. Gli *Equity Protection Certificates* possono essere sottoscritti in quantitativi minimi di [•] certificato e multipli di [•].

7. Aumento della quantità degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta in sottoscrizione al pubblico

L'Emittente potrà ogni aumentare la quantità massima degli *Equity Protection Certificates* oggetto dell'offerta in sottoscrizione e comunicherà al pubblico che intende avvalersi di tale facoltà tramite avviso sul proprio sito internet www.x-markets.it.

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

[L'Emittente intende chiedere l'ammissione a quotazione, successivamente all'offerta in sottoscrizione al pubblico, degli *Equity Protection Certificates* di cui alle presenti Condizioni Definitive presso il SeDeX. Tuttavia, l'Emittente non garantisce che essi vengano ammessi a quotazione in tale mercato.]

OPPURE

[Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione degli *Equity Protection Certificates* su [•] sul SeDeX con provvedimento n. [•] del [•].

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita da Borsa Italiana S.p.A. che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso.

L'Emittente, in qualità di *market maker*, ai sensi dell'articolo 2.2.26 del Regolamento di Borsa, si impegna a esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate prezzi denaro e prezzi lettera che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa per un quantitativo almeno pari al numero minimo di lotti minimi di negoziazione determinato dalla Borsa Italiana S.p.A. ed indicato nella Tabella B allegata.]

1. Autorizzazioni relative all'emissione

L'emissione e la quotazione degli *Equity Protection Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data 23 aprile 2008.

2. Pubblicazione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive di ciascuna Serie emessa sono disponibili sul sito internet www.x-markets.it. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Regolamento Emittenti, l'Emittente ha pubblicato nei tempi e modalità previste dalla suddetta norma, un avviso nel quale verrà indicato in che modo il Prospetto di Base è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico.

DEUTSCHE BANK AG

Tabella A

EQUITY PROTECTION CERTIFICATES OFFERTI AL PUBBLICO

Tabella riepilogativa delle caratteristiche [degli] [dei] [Euro] Equity Protection [CAP] Certificates [Quanto] su []

| | |
|--|---|
| Codice ISIN | [•] |
| Prezzo di Sottoscrizione | [•] |
| Commissioni di collocamento implicite¹ | [•] ² |
| Sottostante | [Azione: •] [Azione Asiatica: •] [Azione Italiana: •] [Indice: •] [Indice Asiatico: •] [Indice Italiano: •] [Merce: •] [Merce Asiatica: •] [Tasso di Cambio: •] [Paniere di Azioni] [Paniere di Indici] [Paniere di Mercii] [Paniere di Tassi di Cambio] |
| [Sponsor dell'Indice] | [•] |
| [Componente del Paniere] | [Azione: •] [Azione Asiatica: •] [Azione Italiana: •] [Indice: •] [Indice Asiatico: •] [Indice Italiano: •] [Merce: •] [Merce Asiatica: •] [Tasso di Cambio Sottostante: •] |
| [se conosciuta prima dell'inizio del Periodo di Offerta: Peso del Componente del Paniere] | [•] [•] [•] |
| [Peso Percentuale del Componente del Paniere] | [•] [•] [•] |
| [Valuta di Riferimento del Componente del Paniere] | [•] [•] [•] |

¹ L'Emittente corrisponde al relativo collocatore commissioni di collocamento e commissioni *trailer*, quali commissioni legate alla vendita. I collocatori agiscono in via autonoma e non quali rappresentanti dell'Emittente. Le commissioni di collocamento sono pagamenti *una tantum* derivanti dai ricavi dell'emissione; alternatively, l'Emittente può corrispondere al relativo collocatore un adeguato sconto sul prezzo di emissione (senza sovrapprezzo di sottoscrizione). I pagamenti delle commissioni *trailer* sono periodici e condizionati al volume di titoli emessi. Se Deutsche Bank AG dovesse essere sia l'emittente sia il collocatore in relazione alla vendita dei titoli, il relativo importo verrà accreditato internamente alla divisione di Deutsche Bank adibita alla distribuzione.

² Gli importi sopra citati sono quelli previsti al momento della preparazione del presente documento e sono soggetti a potenziali modifiche durante il periodo di offerta e/o la durata degli Equity Protection Certificates; ulteriori informazioni possono essere ottenute dal Collocatore.

| | |
|--|--|
| Valuta di Riferimento | [•] |
| Data di Emissione | [•] |
| Data di Regolamento | [•] |
| Data di Scadenza | [•] |
| Data di Valutazione | [•] |
| Data di Liquidazione | Il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione |
| Data di Determinazione | [•] |
| [CAP] | Pari al prodotto tra la Percentuale Cap e il Livello di Riferimento Iniziale. |
| [Percentuale CAP] | [•] |
| [Importo Massimo] | Pari al prodotto tra il CAP, il Multiplo e il Lotto Minimo di Esercizio |
| Livello di Riferimento Iniziale | Pari al Livello di Riferimento alla Data di Determinazione |
| Livello di Riferimento Finale | Pari al Livello di Riferimento alla Data di Valutazione |
| Fattore di Partecipazione | [•] |
| Livello di Protezione | [•] |
| Multiplo | [•] |
| Mercato di Riferimento | [•] <i>[In caso di Indici i cui Elementi Costitutivi dell'Indice fanno riferimento a diversi mercati di riferimento. Relativamente a ciascun titolo o altro bene costitutivo dell'Indice, la borsa valori primaria nella quale tale titolo o altro bene venga quotato o negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo]</i> |
| Prezzo di Sottoscrizione | [•] |
| Periodo di Offerta | Dal [•] al [•] |
| Lotto Minimo di Esercizio | [•] <i>Certificates</i> |
| Livello Massimo | [•] |

Tabella B

rieepilogativa delle caratteristiche degli *Equity Protection Certificates* ammessi a quotazione

[Euro] [Equity Protection [CAP] Certificates] [Quanto] su []

| Serie | ISIN | Sottostante | ISIN del Sottostante | [Peso del Componente del Paniere] | Livello di Riferimento Iniziale | Data di Emissione | Data di Scadenza | Multiplo | Codice di Negoziazione | Quantità | Cash Settlement/ [Physical delivery] | Stile | Lotto Minimo di Esercizio | Livello di Protezione |
|-------|------|-------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------|------------------------|----------|--------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] |

| Lotto di negoziazione | Numero Lotti x obblighi quotazione | [CAP] | [Percentuale CAP] | [Importo Massimo] | Volatilità | Tasso free risk % | Prezzo Indicativo | Livello del Sottostante | Valuta di Riferimento | [Sponsor dell'Indice] | Fattore di Partecipazione |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] | [•] |